


PLURIMA FUNDS
Regolamento revisionato e consolidato

(il presente documento è traduzione fedele
della versione inglese)



EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED

(Società di Gestione)

RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A. FILIALE DI DUBLINO

(Banca Depositaria)

**REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO
PLURIMA FUNDS**

(un OICVM del genere “ad ombrello” costituito in forma di *unit trust*)

**DILLON EUSTACE
AVVOCATI
33 SIR JOHN’S ROGERSON QUAY
DUBLIN 2**

INDICE

<u>Clausola</u>	<u>Argomento</u>	<u>Pag.</u>
1.00	Definizioni	2
2.00	Vincoli del Regolamento per Tutte le Parti	9
3.00	Diritti dei Sottoscrittori	10
4.00	Costituzione del Fondo	10
5.00	Emissione di Quote	13
6.00	Investimenti Consentiti	20
7.00	Amministrazione Fiduciaria dei Beni Depositati	22
8.00	Operazioni relative ai Beni Depositati e ai Poteri di Indebitamento	23
9.00	Operazioni effettuate dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria, dai Gestori Delegati, dall'Agente Amministrativo e dagli Associati	27
10.00	Registri	28
11.00	Emissione di Certificati	31
12.00	Caratteristiche dei Certificati	31
13.00	Conversione di Certificati	32
14.00	Certificati Deteriorati o Smarriti	33
15.00	Commissioni per l'Emissione di Certificati	33
16.00	Cancellazione di Quote per Inadempienza nel Pagamento del Prezzo di Acquisto	33
17.00	Determinazione del Valore Patrimoniale Netto	34
18.00	Valutazione dei Beni Depositati	46
19.00	Trasferimento di Quote	41
20.00	Cancellazione di Quote e Riduzione del Fondo e dei Comparti	42
21.00	Rimborso di Quote da Parte dei Sottoscrittori	43
22.00	Conversione di Quote	46
23.00	Distribuzioni	48
24.00	Relazione Annuale e Relazione Semestrale	51

25.00	Doveri, Responsabilità, Indennità, Diritti e Poteri della Banca Depositaria	52
26.00	Indennizzi della Società di Gestione	71
27.00	Altri Contratti di amministrazione fiduciaria	73
28.00	Compenso della Banca Depositaria	74
29.00	Compenso della Società di Gestione	75
30.00	Impegni e Responsabilità della Società di Gestione	75
31.00	Operazioni su Richiesta dei Sottoscrittori	75
32.00	Doveri della Società di Gestione Inerenti la Preparazione degli Assegni, etc.	76
33.00	Durata dell’Incarico e Recesso della Società di Gestione	76
34.00	Durata dell’Incarico e Recesso della Banca Depositaria	77
35.00	Comunicazioni Pubblicitarie	79
36.00	Durata ed Estinzione del Fondo e dei Comparti	79
37.00	Disposizioni relative all’Estinzione del Fondo e dei Comparti	81
38.00	Prassi di Borsa	83
39.00	Sottoscrittori Qualificati	83
40.00	Comunicazioni	85
41.00	Deposito e Copie del Regolamento	86
42.00	Modifiche del Regolamento	87
43.00	Trasferimento	88
44.00	Esemplari del Regolamento	88
43.00	Legge che disciplina il Regolamento	89
	ALLEGATO: Assemblea dei Sottoscrittori	90

PLURIMA FUNDS

IL PRESENTE REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO è sottoscritto il giorno 22 dicembre 2011

TRA

1. **EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED** con sede legale presso 17 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irlanda (in seguito la “Società di Gestione”) da una parte; e
2. **RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. FILIALE DI DUBLINO** con sede legale presso George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda (in seguito la “Banca Depositaria”) come controparte.

PREMESSO CHE

1. Ai sensi di un Regolamento datato 19 ottobre 2006, modificato da un Primo Supplemento al Regolamento datato 13 marzo 2008, da un Secondo Supplemento al Regolamento datato 3 febbraio 2010 e da un Terzo Supplemento al Regolamento datato 8 luglio 2010 (il “Regolamento Originario”), il Fondo (secondo quanto successivamente definito) è stato costituito come un OICVM Autorizzato di tipo aperto, del genere “ad ombrello” in forma di *unit trust* ai sensi delle Direttive delle Comunità Europee del 1989 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari Trasferibili), (modificate e sostituite dalle Direttive delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari Trasferibili) del 2011).
2. La Società di Gestione e la Banca Depositaria hanno stipulato il presente Regolamento al fine di emendare, consolidare e sostituire il Regolamento Originario.
3. La Banca Depositaria ha certificato che, a suo parere, le modifiche esposte nel presente documento non pregiudicano gli interessi dei Sottoscrittori del Fondo e non mirano a manlevare la Banca Depositaria o la Società di Gestione da alcuna

responsabilità nei confronti dei Sottoscrittori del Fondo.

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO SI STABILISCE quanto segue:

1.00 **DEFINIZIONI**

1.01 A meno che l'argomento o il contesto richiedano altrimenti, le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati:

“Agente Amministrativo” è una o più persone o società designate dalla Società di Gestione in accordo con quanto previsto dalla Banca Centrale per amministrare l'attività del Fondo e dei suoi Comparti.

“Associato” è qualsiasi società che, in relazione al soggetto interessato (ove questa sia una società legalmente costituita) è una holding o una controllata di tale holding di una società (o controllata di una società) di cui almeno un quinto del capitale versato sia detenuto dal soggetto in questione o da un suo Associato, come definito nella prima parte di questa definizione. Laddove il soggetto interessato sia una persona fisica o una ditta o altro organismo non legalmente costituito in società, l'espressione “Associato” si riferisce a qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata da tale persona.

“Atto” è l'Unit Trust Act del 1990 e successivi emendamenti, consolidato o sostituito quando necessario e comprende qualsiasi condizione possa di volta in volta esservi imposta dalla Banca Centrale e che vada a influire sul Fondo.

“Banca Centrale” è la Banca Centrale d'Irlanda.

“Beni Depositati” sono gli Investimenti e i contanti attualmente in possesso della Banca Depositaria, ai sensi del presente Regolamento e di qualsiasi atto integrativo allo stesso, essendo tutti tali investimenti (o, se richiesto dal contesto, le parti di essi attribuibili ad un Comparto), come stabilito ai sensi delle misure del presente Regolamento, affidati alla Banca Depositaria al fine di essere detenuti dalla Banca Depositaria stessa o per suo conto ai sensi del presente Regolamento, nonché da qualsiasi importo in contanti facente parte del capitale, ad esclusione degli importi destinati al Conto di Distribuzione.

“Certificato” è un certificato emesso su richiesta di un Sottoscrittore nel quale venga evidenziata la titolarità delle Quote indicate a favore di un soggetto iscritto nel Registro di riferimento.

“Classe” è una Classe di Quote di un Comparto.

“Clausola” o “Sub-Clausola” è una Clausola o una sub-Clausola del presente Regolamento.

“Commissione di gestione” significa, in relazione a un Comparto, un costo annuale ricorrente pagabile, ai sensi della Clausola 29.01, alla Società di Gestione da parte della Banca Depositaria a valere sul Patrimonio del Fondo per ciascun Comparto e ciascuna Classe che non dovrà eccedere il 5% del Valore Patrimoniale Netto della Classe.

“Commissione di Registrazione” significa la maggiore tra Euro 25 e la normale commissione di registrazione al momento richiesta dalle società quotate.

“Comparto” è uno dei Comparti elencati alla Clausola 4.00 del presente Regolamento o qualsiasi altro Comparto o Comparti costituiti di volta in volta dalla Società di Gestione, con il previo consenso della Banca Depositaria e della Banca Centrale.

“Conto di Distribuzione” è il conto al quale si riferisce la Clausola 23.00.

“Data di Contabilizzazione” è la data con riferimento alla quale verranno preparate le relazioni annue del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti; tale data sarà il 31 dicembre di ogni anno oppure, in caso di scadenza del Periodo di amministrazione fiduciaria o del Periodo del Comparto, la data in cui gli importi richiesti per la distribuzione finale saranno stati pagati ai Sottoscrittori con riferimento al Comparto o ai Comparti di riferimento, con la preventiva approvazione della Banca Centrale. La Società di Gestione e la Banca Depositaria, con il consenso della Banca Centrale, potranno decidere di volta in volta di variare la Data di Contabilizzazione.

“Data di Distribuzione” è la data o le date alle quali la Società di Gestione può stabilire di effettuare una Distribuzione ai sensi della Clausola 23.00.

“Delibera Straordinaria” è una delibera approvata da una maggioranza pari o superiore al 75% del numero totale dei voti dei Sottoscrittori presenti a un’assemblea dei Sottoscrittori o personalmente o tramite un delegato.

“Direttive” sono le Direttive delle Comunità Europee del 2011 in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, ed eventuali successive modifiche, oltre a delibere emesse di volta in volta dalla Banca Centrale.

“Distribuzione” è l'importo che deve essere distribuito ai Sottoscrittori di Quote “B” ai sensi della Clausola 23.00.

“Esborsi” sono tutti gli esborsi, costi, oneri e spese di qualsiasi natura correttamente sostenuti dalla Banca Depositaria nell’esercizio delle proprie funzioni di fiduciaria del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti, ivi compresi, a titolo non esaustivo, i costi sostenuti in relazione alla costituzione e alle spese vive del Fondo e dei suoi Comparti, le spese per corrieri, i costi e le spese di telecomunicazione e le spese e commissioni (alle normali tariffe commerciali) nonché le spese vive di qualsiasi sub-depositaria dalla stessa designata ai sensi del Regolamento e tutti i costi, gli oneri e le spese di qualsiasi natura che la stessa sostenga nello svolgimento della propria funzione di fiduciaria del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti (compresa la loro costituzione) e per tutte le questioni ad esso relative o conseguenti e tutte le spese legali e professionali relative o ad ogni modo insorgenti dal Fondo a dai suoi Comparti (compresa la loro costituzione) nonché ogni addebito relativo all’imposta sul valore aggiunto insorto su tali esborsi, costi, oneri e spese.

“Euro” si riferisce all’unità monetaria della moneta unica europea, in base alla definizione e a quanto altro previsto nel Regolamento del Consiglio (CE) No. 1103/97 e nel Regolamento del Consiglio (CE) No. 974/98 del 3 maggio 1998 e in tutte le altre normative relative all’introduzione dell’Euro.

“Fondo” è il Fondo denominato PLURIMA Funds (o in qualsiasi altro modo concordato di volta in volta tra la Banca Depositaria e la Società di Gestione, con

l'approvazione della Banca Centrale) costituito dal presente Regolamento e comprenderà, laddove il contesto lo richieda, uno o più Comparti.

“Gestore Delegato” è qualunque persona, gruppo di persone o società, o i loro eventuali successori, designati dalla Società di Gestione come gestore delegato di tutta o parte degli attivi di un Comparto, in osservanza dei requisiti della Banca Centrale.

“Giorno Lavorativo” è ogni giorno che sia un giorno lavorativo per le banche a Dublino, Londra, e Lussemburgo o qualsiasi altro giorno o giorni stabiliti in ciascun anno, di volta in volta, dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria.

“Giorno di Negoziazione” è il giorno o i giorni del mese stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione, fermo restando che:

(i) se non altrimenti stabilito, ciascun Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione;

(ii) nel caso di variazione del Giorno di Negoziazione, la Società di Gestione ne darà comunicazione in tempo utile a ciascun Sottoscrittore, secondo le modalità e nei tempi approvati dalla Banca Depositaria;

(iii) ci saranno come minimo due Giorni di Negoziazione nel corso di ogni mese; e

(iv) ogni Comparto del Fondo sarà valutato in occasione di ogni Giorno di Valutazione.

“Giorno di Valutazione” significa, in relazione a un Comparto, il giorno o giorni determinati di volta in volta dalla Società di Gestione e specificato nel Prospetto fermo restando che (i) ove non diversamente stabilito dalla Società di Gestione, il Giorno di Valutazione è il Giorno Lavorativo immediatamente precedente un

Giorno di Negoziazione e (ii) ci sarà almeno un Giorno di Valutazione per ciascun Giorno di Negoziazione.

“Investimento” è un investimento consentito ai sensi della Clausola 6.00.

“Mercato Riconosciuto” è qualsiasi mercato azionario regolamentato o altro mercato sul quale il Fondo e i suoi Comparti possono investire che sia elencato nel Prospetto.

“Momento di Valutazione” è il momento di volta in volta stabilito dalla Società di Gestione e specificato all’interno del Prospetto.

“Numero di Registrazione” è il numero assegnato a ogni Sottoscrittore nei confronti del quale non sia stato emesso un Certificato, ai sensi della sub-Clausola 10.09.

“OICVM Autorizzato” è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, il cui solo scopo sia l’investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide ai quali fa riferimento la *Regulation 68* delle Direttive OICVM del capitale raccolto tra il pubblico e che operi secondo il principio della diversificazione del rischio le cui quote possano essere, a richiesta del sottoscrittore, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sulle attività dell’organismo.

“Periodo di amministrazione fiduciaria” è il periodo che va dalla data di sottoscrizione del presente Regolamento fino all’estinzione del Fondo, nei modi di seguito specificati nel presente Regolamento.

“Periodo del Comparto” è il periodo che va dalla data di costituzione di un Comparto fino alla sua estinzione, che avverrà nei modi di seguito specificati nel presente Regolamento.

“Periodo di Contabilizzazione” è, relativamente a ciascun Comparto, il periodo che termina ad una Data di Contabilizzazione e inizia, nel caso del primo di tali periodi, dalla data, inclusa, della prima emissione di Quote del Comparto di

riferimento oppure, in ogni altro caso, dalla fine dell'ultimo Periodo di Contabilizzazione.

“Periodo di Distribuzione” è un periodo che termina il giorno della Data di Contabilizzazione o della Data di Distribuzione, a seconda di quanto stabilito dalla Società di Gestione, e inizia il giorno successivo all'ultima Data di Contabilizzazione precedente, o il giorno successivo all'ultima Data di Distribuzione precedente, o il giorno di emissione iniziale delle Quote di un Comparto o Classe, a seconda del caso.

“Prospetto” è il Prospetto, inclusi eventuali modifiche, supplementi o aggiornamenti, attualmente pubblicato per il Fondo (inclusi eventuali Integrazioni o Supplementi).

“Quota” è una quota indivisa delle attività di un Comparto, attribuibile alla Classe di riferimento.

“Registri” sono i registri indicati nella sub-Clausola 10.01.

“Revisori Contabili” sono le persone o ditte che abbiano le qualifiche richieste per la nomina a revisore contabile di un OICVM autorizzato ai sensi delle Direttive, che siano stati designati quali revisori contabili dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria.

“*Securities Act*” è il *Securities Act* degli Stati Uniti del 1933 e successive modifiche.

“Soggetto Statunitense” è ogni persona che risieda negli Stati Uniti, qualsiasi società legalmente costituita, gruppo o altra entità creata o organizzata negli Stati Uniti o ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, o qualsiasi persona che rientri nella definizione di "soggetto statunitense" contenuta nella *Regulation S* emanata ai sensi del *Securities Act*, e che non possa qualificarsi come “accredited investor” secondo la definizione contenuta nella *Rule 501(a)* della *Regulation D* emanata ai sensi del *Securities Act*.

“Sottoscrittore” è una persona al momento iscritta nel Registro di un Comparto come detentore di una Quota, compresi i soggetti così iscritti nella loro qualità di co-Sottoscrittori.

“Spese Amministrative e Operative” sono gli importi pagabili a valere sui Beni Depositati necessari a coprire tutti i costi, gli oneri e le spese ivi compresi, a titolo non esaustivo, il calcolo degli indici, le spettanze relative alla performance, il controllo del rischio e altri servizi di tal genere, i costi, le commissioni e le spese sostenute dalla Società di Gestione con riferimento a programmi di recupero delle commissioni e programmi di prestito su titoli, i costi per corrieri, i costi e le spese di telecomunicazione, le spese vive, i costi regolamentari e le spese legali e professionali che la Società di Gestione si trovi ad affrontare in caso di controversie per conto del Fondo o dei suoi Comparti o in relazione alla costituzione o all’amministrazione corrente del Fondo o di uno dei suoi Comparti o Classi o in altre circostanze, oltre ai costi, gli oneri e le spese, compresi i costi di traduzione, relativi a qualsiasi documento informativo ivi compresi, a titolo non esaustivo, le relazioni, i prospetti, le informazioni connesse alla quotazione e gli avvisi su quotidiani, comunque forniti ai Sottoscrittori più l’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, su ciascuno di tali costi, oneri e spese e tutte le commissioni addebitate nonché le spese vive di entità ragionevole sostenute dall’Agente Amministrativo (nell’attività di amministrazione, tenuta dei registri e trasferimenti) o da qualsiasi Gestore Delegato, o dai soggetti incaricati della distribuzione o dei pagamenti e/o da una banca corrispondente o da altri delegati o consulenti nominati per fornire servizi al Fondo ai sensi dei requisiti della Banca Centrale sostenuti in virtù di un contratto di cui sono parti tali soggetti e la Società di Gestione o un suo delegato, oltre all’ IVA (ove dovuta).

“Stato Membro” è uno Stato membro dell’Unione Europea.

“Stati Uniti” sono gli Stati Uniti d’America (compresi gli Stati e il District of Columbia), i loro territori, i loro possedimenti e tutte le altre regioni che rientrano nella loro area di competenza.

“Strumenti del Mercato Monetario” sono gli investimenti normalmente trattati su un mercato monetario che sono liquidi, e hanno una valutazione che può essere determinata con precisione in ogni momento costituito ai sensi del paragrafo (4)

delle Direttive OICVM e secondo quanto stabilito nell'Allegato 3 delle Direttive OICVM.

“Valore Patrimoniale Netto di una Classe” è l'importo calcolato come Valore Patrimoniale Netto di una Classe in un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi della Clausola 17.00 del presente Regolamento.

“Valore Patrimoniale Netto del Fondo” è il Valore Patrimoniale Netto consolidato di tutti i Comparti.

“Valore Patrimoniale Netto di un Comparto” è l'importo calcolato come Valore Patrimoniale Netto di un Comparto in un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi della Clausola 17.00 del presente Regolamento.

“Valore Unitario di Quota” è l'importo calcolato come Valore Patrimoniale Netto della Quota di un Comparto di una Classe in un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi della Clausola 17.00 del presente Regolamento.

1.02 I termini al singolare comprenderanno il plurale e viceversa e i termini al maschile comprenderanno il genere femminile e il genere neutro e i termini relativi a persone comprendono anche ditte, aziende, fondi, società e enti legalmente costituiti o meno e i termini "scritto" o "per iscritto" comprendono la stampa, l'incisione, la litografia e qualsiasi altro mezzo di riproduzione visibile. Le note a margine e le intestazioni ivi presenti sono state inserite esclusivamente per motivi di convenienza e non modificheranno in alcun modo la struttura o l'interpretazione del documento stesso.

2.00 **VINCOLI DEL REGOLAMENTO PER TUTTE LE PARTI**

Le misure previste nel presente Regolamento saranno vincolanti per la Banca Depositaria, per la Società di Gestione, per i Sottoscrittori e per tutti i soggetti dagli stessi rappresentati come se tali Sottoscrittori e soggetti fossero una delle parti che sottoscrivono il presente Regolamento.

3.00 **DIRITTI DEI SOTTOSCRITTORI**

3.01 I Sottoscrittori non avranno né acquisiranno alcun diritto nei confronti della Banca Depositaria con riferimento al possesso di Quote ad eccezione dei diritti espressamente conferiti loro dal presente Regolamento. Nessun soggetto, ditta o società sarà riconosciuto come Sottoscrittore salvo che in riferimento alle Quote registrate a suo nome.

4.00 **COSTITUZIONE DEL FONDO**

4.01 Il Fondo sarà inizialmente costituito e le Quote saranno emesse con riferimento al contante ricevuto ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 5.00 del presente documento.

4.02 (A) I Beni Depositati di ogni Comparto saranno inizialmente costituiti con i proventi ricavati dall'emissione iniziale delle Quote del Comparto di riferimento. Successivamente, i Beni Depositati di ogni Comparto saranno costituiti dagli Investimenti, dal contante e dagli altri beni derivanti da tali proventi compreso il ricavo derivante dalle Quote del Comparto di riferimento successivamente emesse (al netto, laddove opportuno, delle commissioni dovute alla Società di Gestione e, nel caso di emissione di Quote a fronte di Investimenti, degli importi pagabili ai sensi delle misure previste dalla sub-Clausola 5.05) ma decurtato dell'importo destinato a credito del Conto di Distribuzione oppure distribuito o versato ai sensi del presente Regolamento.

(B) La Banca Depositaria e la Società di Gestione, previo consenso della Banca Centrale, costituiranno di volta in volta uno o più o Comparti nel rispetto delle seguenti misure:

- (i) sarà tenuta una contabilità separata di ogni Comparto: sarà tenuta nella valuta stabilita di volta in volta dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria;
- (ii) nel caso in cui la valuta nella quale è tenuta la contabilità di un Comparto entri a far parte di una valuta europea unica, la valuta fino

ad allora utilizzata potrà essere convertita, durante la fase di transizione di riferimento, nella predetta valuta europea unica durante la fase di transizione di riferimento, senza previa comunicazione ai Sottoscrittori, a condizione però che la Società di Gestione potrà, a sua totale discrezione, mantenere la contabilità del Comparto sia nella valuta originaria che in quella unica, per il periodo di tempo che riterrà opportuno.

- (iii) il ricavo derivante dall'emissione di Quote di ogni Comparto (ad esclusione della commissione di sottoscrizione) sarà registrato nella contabilità del Fondo a favore del Comparto di riferimento; le attività e le passività nonché gli utili e le spese che spettano al Comparto saranno attribuiti al Comparto stesso ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.
- (iv) laddove un utile derivi da una qualsiasi attività (in contante o altro), tale utile derivato sarà attribuito, nella contabilità del Fondo, al medesimo Comparto a cui appartiene l'attività dalla quale deriva e, ad ogni rivalutazione di un Investimento, l'incremento o la diminuzione del valore sarà attribuito al Comparto di riferimento.
- (v) nel caso di un'attività del Fondo che la Banca Depositaria non consideri attribuibile ad un particolare Comparto o Comparti, sarà discrezione della Banca Depositaria, salvo approvazione della Società di Gestione e dei Revisori Contabili, stabilire i criteri secondo i quali tale attività sarà ripartita tra i Comparti. La Banca Depositaria avrà l'autorità in qualsiasi momento e di volta in volta, salvo approvazione della Società di Gestione e dei Revisori Contabili, di modificare tali criteri, fermo restando che l'approvazione della Società di Gestione e dei Revisori Contabili non sarà richiesta nei casi in cui l'attività venga ripartita tra tutti i Comparti proporzionalmente al loro Valore Patrimoniale Netto al momento della ripartizione.
- (vi) ogni Comparto sosterrà le proprie passività secondo quanto stabilito a discrezione della Banca Depositaria con l'approvazione della Società di Gestione. Il Fondo non è responsabile in solido rispetto a terzi,

fermo restando però che, se la Banca Depositaria è dell'avviso che una determinata passività non sia attribuibile ad alcun Comparto, tale passività sarà sostenuta da tutti i Comparti proporzionalmente al loro Valore Patrimoniale Netto al momento della ripartizione. La Commissione di Gestione può variare da Comparto a Comparto e da Classe a Classe e sarà calcolata solo a valere sulla porzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento attribuibile alla Classe di riferimento. Le commissioni dell'Agente Amministrativo (a parte le commissioni di tenuta dei registri e di trasferimento, la commissione minima e la commissione addizionale per Gestore Delegato dell'Agente Amministrativo e ogni altra Commissione che afferisce direttamente al Comparto) e della Banca Depositaria (eccetto le commissioni relative alle transazioni di prestito titoli), saranno calcolate in base al Valore Patrimoniale Netto del Fondo in solido e saranno sostenute da tutti i Comparti proporzionalmente al loro rispettivo Valore Patrimoniale Netto al momento della ripartizione. Le spese della Società di Gestione e dell'Agente Amministrativo, comprese le Spese Amministrative ed Operative, saranno sostenute da tutti i Comparti, ad eccezione delle spese direttamente o indirettamente attribuibili ad un determinato Comparto in solido o ad una Classe di quel Comparto (inclusi i costi degli strumenti finanziari utilizzati per coprire i rischi valutari della Valuta di Base di un Comparto rispetto alla Valuta designata di un Comparto o la Valuta denominata del patrimonio del Comparto e della Valuta designata di una Classe), che saranno sostenute esclusivamente da quel Comparto o dalla Classe di riferimento di quel Comparto.

- (vii) le attività di ciascun Comparto saranno di proprietà esclusiva di quel Comparto, saranno tenute separate dagli altri Comparti, non saranno utilizzate per far fronte, direttamente o indirettamente, a passività o pretese nei confronti di qualsiasi altro Comparto, e non saranno disponibili a tale scopo. Le passività dei Sottoscrittori saranno limitate all'ammontare previsto da contribuire per la sottoscrizione di Quote.

4.03 I Beni Depositati saranno destinati all'investimento in determinati Comparti selezionati di volta in volta dalla Società di Gestione. Qualsiasi Comparto e le

relative Quote possono, a discrezione della Società di Gestione, essere denominate in qualsiasi valuta di denominazione.

- 4.04 La Società di Gestione avrà il diritto di emettere le Quote come Quote di una Classe di un determinato Comparto. La Società di Gestione, al momento della creazione di un Comparto oppure di volta in volta, in accordo a quanto previsto dalla Banca Centrale potrà creare una o più Classi di Quote di un Comparto alle quali saranno applicate delle differenze per quanto riguarda livelli di spese e commissioni di sottoscrizione (compresa la Commissione di Gestione), sottoscrizione minima, valuta designata, strategia di copertura valutaria -se presente- utilizzata per una particolare classe politica di distribuzione e altre condizioni eventualmente determinate dalla Società di Gestione. A discrezione della Società di Gestione, a prescindere dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Valore Unitario di Quota e le distribuzioni pagabili con riferimento alle Quote di una Classe possono essere rettificati in funzione di tali differenze. In occasione dell'emissione di una Quota, la Società di Gestione assegnerà il ricavo derivante da tale emissione al relativo Comparto.
- 4.05 La Società di Gestione e la Banca Depositaria hanno istituito i Comparti elencati nel Prospetto aggiornato e la Società di Gestione potrà, previo consenso della Banca Depositaria e approvazione della Banca Centrale in qualsiasi momento istituire un Comparto o più Comparti aggiuntivi designati con il nome o i nomi ritenuti appropriati dalla Banca Centrale.
- 4.06 La Società di Gestione avrà l'autorità, avendone informato la Banca Depositaria e la Banca Centrale, di estinguere qualsiasi Comparto o Classe di un Comparto informandone con almeno trenta giorni di preavviso i detentori di Quote del Comparto o della Classe e la Banca Centrale.

5.00 **EMISSIONE DI QUOTE**

- 5.01 La Società di Gestione avrà il diritto esclusivo, per conto del Comparto o dei Comparti di riferimento, di creare e di emettere un numero di Quote determinato di volta in volta dalla Società di Gestione stessa, a sua totale discrezione, dietro pagamento in contante ai prezzi stabiliti ai sensi delle misure di seguito indicate previste dalla presente Clausola.

- 5.02 La Società di Gestione, con il consenso della Banca Depositaria, determinerà, prima dell'emissione iniziale delle Quote di un Comparto o di una Classe di un Comparto, il periodo, i termini e il prezzo di sottoscrizione per Quota ai quali verrà effettuata l'emissione iniziale delle Quote di quel Comparto o di quella Classe. Le spese e le commissioni relative al collocamento o alla sottoscrizione possono essere aggiunte al prezzo di emissione iniziale delle Quote, possono essere trattenute dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente incaricato del collocamento, della vendita o della distribuzione nominato dalla Società di Gestione a proprio esclusivo uso o beneficio e non entreranno a far parte dei Beni Depositati di quel Comparto, fermo restando che la Società di Gestione, a sua totale discrezione, potrà rinunciare a tali spese o commissioni o applicare delle differenze tra le spese e commissioni addebitate ai sottoscrittori entro i limiti consentiti.
- 5.03 Qualsiasi emissione successiva di Quote di quel Comparto sarà effettuata ad un prezzo pari al Valore Unitario di Quota nel Giorno di Negoziazione in cui verranno emesse le Quote stesse più l'eventuale onere anti-diluzione.
- 5.04 La Società di Gestione si riserva di applicare un "onere antidiluzione" che rappresenta un fondo per gli spread di mercato (la differenza tra i prezzi a cui le attività sono valutate e/o acquistate o vendute) e gli oneri e commissioni e altri costi di negoziazione relativi all'acquisizione o dismissione di attività in caso di ricezione di domande di sottoscrizione o rimborso netti superiori all'1% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, inclusi sottoscrizioni e/o rimborsi che verrebbero effettuati in seguito a richieste di conversione da un Comparto ad un altro. Tale onere sarà applicato per preservare il valore delle attività sottostanti. Tale fondo sarà aggiunto al prezzo di emissione delle Quote nel caso di richieste di sottoscrizione netta superiori all'1% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo e dedotte dal prezzo a cui le Quote saranno rimborsate in caso di richieste di rimborso netto superiori all'1% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, ivi incluso il prezzo di Quote emesse o rimborsate in seguito a richieste di conversione. Il suddetto onere anti-diluzione sarà applicato per preservare il valore delle attività sottostanti e ammonterà a massimo il 2% dei proventi netti delle sottoscrizioni e dei rimborsi, a seconda dei casi, (eccetto che per i Comparti creati prima dell'8 luglio 2010, nel qual caso la percentuale massima dovrà essere

0.5% dei proventi netti delle sottoscrizioni e dei rimborsi, a seconda dei casi, salvo ove altrimenti approvato dai Sottoscrittori del Comparto o Classe di riferimento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento) e sarà versato nel conto del Comparto di riferimento.

- 5.05 Nel caso di Quote emesse successivamente all'emissione iniziale di Quote della Classe di riferimento, la Società di Gestione detrarrà una commissione non superiore al cinque per cento (5%) dell'importo totale sottoscritto dall'importo totale sottoscritto, fermo restando che la Società di Gestione, a sua totale discrezione, può rinunciare a tali spese e commissioni entro i limiti consentiti. Tale commissione di sottoscrizione sarà applicabile nel caso di un'emissione successiva di Quote e sarà corrisposta alla Società di Gestione o a qualsiasi agente incaricato del collocamento, della vendita o della distribuzione nominato dalla Società di Gestione a proprio esclusivo uso o beneficio e non entrerà a far parte delle attività del Comparto di riferimento.
- 5.06 Qualsiasi emissione di Quote successiva sarà effettuata dalla Società di Gestione esclusivamente in un Giorno di Negoziazione, a meno che la Società di Gestione decida altrimenti. Chiunque faccia domanda di sottoscrizione delle Quote dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta redatto nella forma stabilita di volta in volta dalla Società di Gestione e si atterrà alle condizioni prescritte dalla Società di Gestione medesima. Tutte le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Società di Gestione o al suo agente autorizzato presso la rispettiva sede operativa indicata nel presente Regolamento entro e non oltre l'orario specificato nel Prospetto di riferimento del Fondo. Ferma restando la totale discrezione, da parte della Società di Gestione, di accettare le domande di sottoscrizione ricevute successivamente al suddetto termine, qualsiasi domanda ricevuta dopo i tempi stabiliti sarà considerata valida con riferimento al Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione di riferimento. La Società di Gestione avrà totale discrezione, ai sensi delle Direttive, di accettare o respingere per intero o in parte qualsiasi domanda di sottoscrizione delle Quote. A discrezione della Società di Gestione, potranno essere emesse frazioni di Quote, calcolate al massimo a tre decimali.
- 5.07 Le persone che desiderano sottoscrivere le Quote verificheranno la ricezione da parte della Banca Depositaria del prezzo dovuto per le stesse, ai sensi del presente

Regolamento e dei termini e condizioni stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione.

- 5.08 Le domande di sottoscrizione delle Quote saranno accettate soltanto nella valuta di denominazione del Comparto di riferimento. Gli importi sottoscritti in una valuta diversa da quella di denominazione del Comparto di riferimento saranno convertiti dalla Società di Gestione nella valuta di denominazione del Comparto, al tasso di cambio ritenuto opportuno dalla Società di Gestione, e tale sottoscrizione verrà considerata per l'importo così convertito. Gli importi così versati saranno detenuti dalla Banca Depositaria come parte delle attività del Comparto di riferimento. A fronte della ricezione da parte della Banca Depositaria degli importi dovuti, i certificati eventualmente richiesti con riferimento alle Quote emesse saranno disponibili per la consegna ai Sottoscrittori di riferimento.
- 5.09 La Società di Gestione potrà inoltre predisporre di volta in volta un'emissione di Quote a favore di un soggetto come scambio di Investimenti detenuti da tale soggetto in accordo con l'obiettivo di investimento, le politiche e le restrizioni del Comparto di riferimento e comunque alle condizioni che la Società di Gestione riterrà idonee ma nel rispetto delle seguenti misure:
- (i) nessuna Quota sarà emessa fino a quando non sia stato predisposto il trasferimento degli Investimenti alla Banca Depositaria nelle modalità dalla stessa ritenute idonee;
 - (ii) fermo restando quanto detto sopra, qualsiasi scambio di investimenti sarà eseguito a condizione che (compreso il pagamento a valere sulle attività del Comparto di riferimento delle spese relative allo scambio e di una commissione di sottoscrizione, come specificato nella sub-Clausola 5.04) il numero di Quote emesse sarà pari al numero di Quote (dal cui calcolo, a discrezione della Società di Gestione, possono essere escluse le frazioni di Quote) che sarebbero state emesse dietro pagamento in contanti al prezzo corrente di un importo pari al valore degli Investimenti trasferiti meno l'importo che la Società di Gestione riterrà adeguato a coprire le spese fiscali o altre spese, come indicato in precedenza, pagabili a valere sulle attività del Comparto di riferimento in relazione al trasferimento degli Investimenti;

- (iii) gli Investimenti da trasferire al Fondo per conto del Comparto di riferimento saranno valutati in base ai criteri stabiliti dalla Società di Gestione, a condizione che tale valore non sia superiore all'importo maggiore che si otterrebbe alla data dello scambio applicando il metodo di calcolo del valore dell'Investimento stabilito alla Clausola 18.00;
- (iv) può essere corrisposto ad un Sottoscrittore in pectore, a valere sulle attività del Comparto di riferimento, un importo in contanti pari al valore del prezzo corrente di qualsiasi frazione di Quota esclusa dal calcolo suindicato; e
- (v) la Banca Depositaria si accerterà che i termini di tale scambio non siano tali da pregiudicare la posizione dei Sottoscrittori esistenti.

5.10 La Società di Gestione può, in qualsiasi momento, applicare ad alcuni sottoscrittori livelli di commissioni differenziate, come indicato alla sub-Clausola 5.05 del presente documento, e può inoltre, ad ogni emissione di Quote, applicare uno o più sconti sulla commissione di sottoscrizione con riferimento a domande di sottoscrizione per un numero maggiore di Quote, in base ai criteri e nella misura ritenuta idonea dalla stessa Società di Gestione.

5.11 La Società di Gestione fornirà di volta in volta, a richiesta, alla Banca Depositaria, un resoconto di tutte le emissioni e i rimborsi di Quote, dei termini ai quali gli stessi sono stati eseguiti e degli Investimenti che intende effettuare per conto del Fondo o del Comparto di riferimento, nonché un resoconto degli Investimenti che, in virtù dei poteri che le sono stati conferiti ai sensi del presente documento, intende cedere per conto del Fondo o del Comparto di riferimento e qualsiasi ulteriore informazione che potrebbe essere necessaria al fine di consentire alla Banca Depositaria di accertare, alla data di tale resoconto, il valore di ciascun Comparto ed il numero di Quote in emissione per ogni Comparto.

5.12 La Società di Gestione fornirà alla Banca Depositaria, entro venti giorni dopo ogni Data di Contabilizzazione, un resoconto di tutte le emissioni di Quote e dei relativi prezzi di emissione e qualsiasi ulteriore informazione necessaria al fine di

consentire alla Banca Depositaria di accertare il valore di ciascun Comparto in detta data.

5.13 Tutte le commissioni, le spese e gli esborsi di entità ragionevole, compresi gli Esborsi e le Spese Amministrative e Operative, sostenuti dalla Società di Gestione o dalla Banca Depositaria in relazione alla normale amministrazione e attività del Fondo e dei Comparti saranno a carico del Comparto o dei Comparti di riferimento, a valere sulle rispettive attività, ivi compresi, a titolo non esaustivo:

- (a) spese di revisione e di contabilità;
- (b) spese legali;
- (c) spese, commissioni e spese vive di entità ragionevole pagabili a qualsiasi agente incaricato del collocamento, della strutturazione e del pagamento, alla banca corrispondente o al distributore delle Quote;
- (d) commissioni di *merchant banking*, commissioni di compravendita di titoli o commissioni relative a transazioni finanziarie compresi gli interessi su prestiti, il calcolo degli indici, le spettanze relative alla performance, il controllo del rischio e altri servizi di tal genere;
- (e) tasse e oneri imposti dall'Autorità Fiscale;
- (f) costi di preparazione, traduzione e distribuzione di prospetti, relazioni, certificati, conferme di acquisto di Quote e avvisi ai Sottoscrittori;
- (g) spese e commissioni sostenute in relazione all'ammissione o proposta di ammissione delle Quote alla quotazione ufficiale di un Mercato Riconosciuto e nell'osservanza delle relative norme di quotazione;
- (h) spese di custodia e trasferimento;
- (i) spese relative alle assemblee dei Sottoscrittori;
- (j) premi assicurativi;

- (k) qualsiasi altra spesa, compresi i costi amministrativi per l'emissione o il rimborso di Quote;
- (l) i costi relativi alla preparazione, traduzione, stampa e archiviazione in qualsiasi lingua del presente Regolamento e di tutti gli altri documenti relativi al Fondo o al Comparto di riferimento, comprese le dichiarazioni di registrazione, i prospetti, i dettagli relativi alla quotazione, i promemoria esplicativi, le relazioni annue, semestrali e straordinarie da presentarsi a qualsivoglia autorità (comprese le associazioni locali di negoziazione titoli) che sia competente per il Fondo o per alcuni dei Comparti o per l'offerta di Quote del Comparto di riferimento nonché i costi di consegna ai Sottoscrittori di quanto sopra specificato;
- (m) le spese di pubblicità e marketing relative alla distribuzione delle Quote del Comparto;
- (n) le spese di pubblicazione di avvisi nei quotidiani locali in ogni ambito territoriale rilevante;

in ogni caso più imposta sul valore aggiunto, ove dovuta.

5.14 Tutte le commissioni e le spese relative alla costituzione di un Comparto saranno ammortizzato contabilmente su un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Comparto sarà operativo (o un altro periodo stabilito dalla Società di Gestione), e saranno sostenute dal Comparto di riferimento e saranno posti in deduzione ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

5.15 Tutte le spese ricorrenti saranno prelevate a valere sulle entrate correnti o sulle plusvalenze realizzate e non realizzate o, ove stabilito dalla Società di Gestione e ove indicato nel Prospetto, a valere sul capitale della Classe di riferimento del Comparto secondo quanto di volta in volta stabilito dalla Società di Gestione.

5.15 Tutte le imposte di bollo relative al presente Regolamento o all'emissione di Quote saranno pagabili a valere sulle attività del Comparto o dei Comparti di riferimento.

6.00 **INVESTIMENTI CONSENTITI**

- 6.01 I Beni Depositati saranno utilizzati soltanto per effettuare investimenti consentiti ai sensi delle Direttive e saranno soggetti ai limiti e alle restrizioni stabiliti dalla stessa.
- 6.02 Ad eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati e derivati *over-the-counter*, un Comparto investirà solo in quei titoli e strumenti derivati quotati o negoziati su una borsa o altro mercato (inclusi i mercati dei derivati) che soddisfino i criteri regolamentari (ossia regolati, che operino regolarmente, che siano riconosciuti e aperti al pubblico e che siano quotati nel Prospetto).
- 6.03 Un Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in diversi valori mobiliari e strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro e dalle sue autorità locali, da qualsiasi Paese che non sia uno Stato Membro o da enti internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri, dai governi dei Paesi Membri dell'OCSE (purchè i loro titoli non siano classificati al di sotto di *investment grade*), dal governo del Brasile (purchè i loro titoli non siano classificati al di sotto di *investment grade*), dal governo dell'India (purchè i loro titoli non siano classificati al di sotto di *investment grade*), governo di Singapore, dalla Banca Europea degli Investimenti, dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalla Società Finanziaria Internazionale, dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Euratom, dalla Banca Asiatica di Sviluppo, la Banca Centrale Europea, dal Consiglio d'Europa, da Eurofima, dalla Banca Africana di Sviluppo, dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), la Banca Interamericana di Sviluppo, dall'Unione Europea, dalla Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), dalla Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), dalla Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), dalla Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), dalla Federal Home Loan Bank, dalla Federal Farm Credit Bank, dalla Tennessee Valley Authority, dalla Straight-A Funding LLC, dalla Export-Import Bank a condizione che il Comparto detenga titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni, e che i titoli di una stessa emissione non superino il 30% delle attività nette.
- 6.04 Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso soggetto ove la politica d'investimento del

Comparto sia quella di replicare un indice che soddisfi i criteri stabiliti dalle delibere della Banca Centrale e sia riconosciuto dalla Banca Centrale. Il limite del 20% può essere incrementato fino al 35%, e applicato a un singolo emittente, ove ciò sia giustificato dalle eccezionali condizioni di mercato.

6.05 La Società di Gestione o i Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata delegata a essi delegata), hanno la facoltà di effettuare operazioni per conto del Fondo, di un Comparto o di una Classe che prevedano l'utilizzo di strumenti derivati di qualsiasi genere e tipo inclusi, a titolo non esaustivo, contratti a termine su valute, futures e opzioni su valute, opzioni put e call su titoli, indici e titoli, indici azionari e futures e opzioni sui tassi d'interesse, total return swaps, depositi indicizzati e qualsiasi altro derivato, tecnica o strumento che la Società di Gestione o un suo delegato ritengano appropriato adottare per ricorrere alla leva sul portafoglio, ai fini di copertura, di miglioramento della performance o di investimento e/o ai fini della gestione efficiente del portafoglio, sempre alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. La Società di Gestione o i Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata) può altresì stipulare, per conto del Fondo, di un Comparto o di una Classe, accordi di riporto/riporto inverso, di prestito e assunzione titoli ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio.

6.06 Al fine di effettuare operazioni che prevedano l'uso di strumenti derivati e di offrire un margine o una copertura per le operazioni di cui alla sub-Clausola 6.06 nonché l'uso di di tecniche e strumenti derivati, la Società di Gestione o un suo delegato hanno la facoltà, nel rispetto delle disposizioni della Banca Centrale, di stipulare contratti per conto del Fondo o di un Comparto e vincolare la Banca Depositaria, nel suo ruolo di depositaria del Fondo o del Comparto di riferimento a:

- (a) trasferire, depositare, impegnare, sfruttare o ipotecare qualsiasi investimento che costituisca parte del Comparto di riferimento
- (b) investire tali investimenti nel Mercato Riconosciuto di riferimento o controparte nel Mercato *over-the-counter* o in una società controllata da tale Mercato Riconosciuto o controparte nel Mercato *over-the-counter* al fine di ottenere un margine e/o copertura oppure in un soggetto nominato

dalla Banca Depositaria; e/o

- (c) concedere o ottenere la garanzia di una banca (e fornire un'eventuale controgaranzia se necessario) e depositare tale garanzia o contante presso un Mercato Riconosciuto o controparte nel Mercato *over-the-counter* o presso una società controllata da tale Mercato Riconosciuto o controparte ai fini di ottenere un margine e/o una copertura. La Banca Depositaria, nel rispetto delle istruzioni della Società di Gestione e dei requisiti della Banca Centrale, agirà nel modo necessario per dare seguito a tali impegni assunti dalla Società di Gestione o da un suo Delegato per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto.

6.07 Ogni Comparto può detenere attività liquide in via subordinata.

7.00 AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DEI BENI DEPOSITATI

7.01 La Banca Depositaria sarà responsabile della custodia dei Beni Depositati ai sensi della Normativa e delle misure previste dal presente Regolamento e manterrà il possesso in via fiduciaria dei Beni Depositati per conto dei Sottoscrittori, in proporzione al numero di Quote da essi rispettivamente detenute in ogni Comparto, ai sensi e nel rispetto delle misure previste dal presente Regolamento. Fermo restando quanto di seguito stabilito, la Banca Depositaria terrà in ogni momento in suo possesso o presso i suoi agenti o rappresentanti delegati alla custodia tutti gli Investimenti e i contanti nonché i relativi titoli di proprietà o documenti comprovanti il valore degli stessi effettivamente ricevuti dalla Banca Depositaria o dai suoi agenti o rappresentanti e sarà responsabile della loro custodia e, entro i limiti del possibile, della distribuzione dei proventi netti. I Beni Depositati saranno segregati dai patrimoni sia della Banca Depositaria sia dei suoi agenti o di entrambi e non saranno utilizzati per scaricare direttamente o indirettamente passività o crediti nei confronti di qualsiasi altra impresa o ente e non saranno disponibili per alcuno di tali scopi. La Società di Gestione accetta di pagare o assicurarsi che vengano pagate alla Banca Depositaria, immediatamente alla ricezione delle stesse, di tutte le somme (decurtate di eventuali commissioni di sottoscrizione o costi) ricevute e derivanti da richieste di sottoscrizione di Quote e tutti i pagamenti di reddito, capitale o distribuzione di capitale da essa ricevuti in relazione a tutti gli Investimenti detenuti di volta in volta dal Fondo.

7.02 I Beni Depositati saranno divisi e detenuti in relazione alle attività e passività di ogni Comparto e nessuna Quota conferirà alcun diritto o partecipazione ad una determinata parte dei Beni Depositati.

8.00 **OPERAZIONI RELATIVE AI BENI DEPOSITATI E AI POTERI DI INDEBITAMENTO**

8.01 Tutto il contante e le altre attività che, ai sensi del presente Regolamento, fanno parte dei Beni Depositati, saranno versati o trasferiti alla Banca Depositaria, e saranno utilizzati dalla Banca Depositaria per l'acquisto di Investimenti secondo le modalità e nelle date stabilite dalla Società di Gestione. La Società di Gestione può stabilire di destinare una parte dei Beni Depositati ad Investimenti in qualsiasi valuta in contanti o in conti correnti o di deposito, o in certificati di deposito o altro strumento finanziario emesso da qualsiasi banca o istituzione finanziaria o ente locale o società immobiliare in Irlanda o in qualsiasi altro Paese del mondo, compresa la Banca Depositaria, nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla Banca Centrale. Qualsiasi banca, istituzione finanziaria, ente locale o società immobiliare (inclusi i soggetti delegati) a cui vengono corrisposti fondi dalla Banca Depositaria a seguito di specifiche istruzioni debitamente fornite dalla Società di Gestione o dai Gestori Delegati, laddove il potere di impartire tali istruzioni sia stato loro delegato, che accetti i predetti fondi come Investimento del Fondo, non sarà, fintanto che detenga tali fondi, un sub-depositario, agente, rappresentante o delegato della Banca Depositaria a tal fine, e la Banca Depositaria non sarà responsabile delle azioni od omissioni o di qualsiasi perdita direttamente o indirettamente causata da una tale banca, istituzione finanziaria, ente locale o società immobiliare, premesso che abbia agito sulla base di specifiche istruzioni.

8.02 Gli Investimenti e tutti i diritti che spettano alla Banca Depositaria con riferimento a qualsiasi Investimento saranno gestiti dalla Banca Depositaria in qualsiasi eventualità secondo le istruzioni ricevute di volta in volta dalla Società di Gestione, salvo che nel caso in cui tali poteri siano stati delegati ai Gestori Delegati. Nell'impartire tali istruzioni la Società di Gestione avrà pieni poteri relativamente alla gestione di qualsiasi operazione o liquidazione degli

Investimenti o di una parte di essi, come se fosse il proprietario beneficiario degli Investimenti stessi.

- 8.03 Nei limiti stabiliti delle Direttive, la Banca Depositaria può in qualsiasi momento su richiesta della Società di Gestione, concordare con la medesima le condizioni e le eventuali variazioni delle stesse che regolano le richieste di prestito temporaneo, presso banche e altre istituzioni, da parte della Banca Depositaria per conto di qualsiasi Comparto per importi non superiori al 10 per cento del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, e può offrire in garanzia le attività del Comparto per tale operazione. La Banca Depositaria, ai sensi delle istruzioni della Società di Gestione, può acquisire valuta estera per mezzo di un prestito triangolare (*back-to-back*) il quale non verrà considerato come prestito ai sensi di questa sub-Clausola.
- 8.04 La Società di Gestione può in qualsiasi momento decidere che qualsiasi importo in contanti facente parte del capitale che non può essere utilizzato o gestito secondo le modalità previste dal presente Regolamento sia restituito ai Sottoscrittori, e di conseguenza la Banca Depositaria provvederà a distribuire tale importo tra i Sottoscrittori in proporzione al numero di Quote da essi rispettivamente detenute.
- 8.05 La Banca Depositaria provvederà ad inoltrare senza indugi alla Società di Gestione tutti gli avvisi di convocazione di assemblee, relazioni, comunicazioni circolari e altre comunicazioni ricevute dalla stessa o dai propri rappresentanti designati in quanto detentori degli Investimenti.
- 8.06 Salvo disposizioni contrarie espressamente stabilite, tutti i diritti di voto conferiti dai Beni Depositati saranno esercitati dalla Banca Depositaria secondo le modalità stabilite per iscritto dalla Società di Gestione la quale può, a sua discrezione, rinunciare ad esercitare tale diritto senza che alcun Sottoscrittore abbia diritto di interferire o sollevare obiezioni relativamente all'esercizio o al non esercizio di uno o più voti. La frase "diritto di voto" e la parola "voto" utilizzate nella presente Clausola comprenderanno non solo il voto in sede di assemblea ma anche qualsiasi consenso o approvazione di qualsiasi accordo, programma o delibera nonché di qualsiasi variazione o rinuncia dei diritti che spettano a qualsiasi parte

dei Beni Depositati e dei diritti di requisizione o partecipazione ad una requisizione o di emettere qualsiasi dichiarazione.

8.07 Ai sensi della presente Clausola la Banca Depositaria può effettuare l'accantonamento di contanti o altri beni patrimoniali di un Comparto, pari ad un importo approvato dalla Società di Gestione e accettato dalla Banca Depositaria, sufficiente a provvedere alla copertura degli Investimenti del Comparto di riferimento sopra indicati in dettaglio. I predetti contanti o beni accantonati faranno parte dei Beni Depositati del Comparto di riferimento ma non potranno essere utilizzati in alcun modo senza il consenso della Banca Depositaria se non per coprire gli Investimenti del Comparto di riferimento o per far fronte alle passività con riferimento alle quali è stato effettuato l'accantonamento fino a quando tale Investimento continui a far parte dei Beni Depositati del Comparto di riferimento o esista una qualsiasi passività (contingente o meno) ad esso relativa.

8.08 Laddove un importo in contanti facente parte dei Beni Depositati di un Comparto o del Conto di Distribuzione è trasferito in un conto di deposito presso la Banca Depositaria o un suo Associato (essendo quest'ultimo un'istituzione finanziaria ufficialmente riconosciuta) tale soggetto pagherà gli interessi sull'importo stesso alle normali condizioni bancarie. Fermo restando quanto indicato, detto soggetto avrà il diritto di trattenere a proprio beneficio qualsiasi utile che possa derivare da tali contanti al momento in suo possesso (sia in un conto corrente che in deposito).

8.09 A prescindere dalle altre misure previste dal presente Regolamento:

(i) la Società di Gestione può dare istruzioni a intermediari finanziari o ad altri agenti sia per conto della Banca Depositaria che per conto di un determinato Comparto o per proprio conto o per conto di un Associato e suo tramite di eseguire acquisizioni e cessioni di Investimenti per conto del Comparto di riferimento;

(ii) laddove un intermediario finanziario o altro agente riceva istruzioni in relazione all'acquisizione o cessione di Investimenti per conto di un determinato Comparto, la Società di Gestione, appena possibile, darà comunicazione scritta alla Banca Depositaria dei termini di tali istruzioni. Quando la Società di Gestione (o l'Associato che ha impartito tali istruzioni)

riceve notifica dei termini precisi ai quali l'operazione è stata eseguita, la Società di Gestione verificherà che l'intermediario finanziario o altro agente di riferimento rilasci una dichiarazione alla Banca Depositaria. In tale dichiarazione sarà specificato se l'operazione alla quale si riferisce fa parte di una operazione principale di investimento della Società di Gestione (o dell'Associato) e se detta operazione (o l'operazione principale) deve essere consolidata con operazioni precedenti (o con l'operazione principale) al fine di determinare le commissioni;

- (iii) la commissione che verrà addebitata al Comparto di riferimento a fronte di qualsiasi acquisizione o cessione di Investimento che fa parte o entrerà a far parte dei Beni Depositati di un Comparto, eseguita non per conto della Banca Depositaria, sarà pari all'importo minore tra i seguenti:
 - (a) la commissione addebitata alla Società di Gestione (o all'Associato che ha eseguito l'operazione) attribuibile a quella particolare acquisizione o cessione e;
 - (b) la commissione che sarebbe stata addebitata se tutte le acquisizioni e cessioni degli Investimenti che fanno parte o entreranno a far parte dei Beni Depositati di un Comparto fossero state eseguite per conto della Banca Depositaria;
- (iv) la Società di Gestione e qualsiasi Associato non saranno tenuti a rendere conto al Comparto di riferimento in merito agli utili derivanti da una riduzione della commissione addebitata da qualsiasi intermediario finanziario o altro agente relativamente ad un'operazione eseguita non per conto del Comparto di riferimento (compresa la Società di Gestione ed eventuali Associati) che sia attribuibile a qualsiasi acquisizione o cessione di Investimenti che fanno parte o entreranno a far parte del Comparto di riferimento, che venga eseguita non per conto della Banca Depositaria come precedentemente stabilito, salvo che nei casi in cui, laddove opportuno, l'importo indicato al precedente paragrafo (a) sia superiore all'importo indicato al precedente paragrafo (b);

- (v) con riferimento al precedente paragrafo (i), laddove un intermediario finanziario o altro agente applichi una commissione unica per una operazione eseguita per conto di uno o più Comparti e terzi, la proporzione della commissione totale addebitata alla Società di Gestione (o all'Associato che ha eseguito l'operazione) in relazione a detta operazione attribuibile all'acquisizione o cessione di Investimenti facenti parte o che entreranno a far parte del Comparto di riferimento sarà la proporzione rappresentata dal prezzo di acquisizione o di cessione dell'Investimento per conto del Comparto rispetto al prezzo totale dell'acquisizione o cessione che è oggetto dell'operazione;

- (vi) la Società di Gestione, per conto di un Comparto, può esercitare la facoltà di investire nelle quote di organismi di investimento collettivo, tra cui anche organismi di investimento collettivo gestiti dalla Società di Gestione o da altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata tramite gestione o controllo comune, o tramite una holding maggioritaria diretta o indiretta, nel rispetto dei limiti di investimento stabiliti di volta in volta dalle Direttive.

9.00 OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DALLA BANCA DEPOSITARIA, DAI GESTORI DELEGATI, DALL'AGENTE AMMINISTRATIVO E DAGLI ASSOCIATI

9.01 Nulla impedisce alla Società di Gestione, alla Banca Depositaria, ai Gestori Delegati, all'Agente Amministrativo o ad enti ad essi collegati, né ai rispettivi funzionari, amministratori o dirigenti di svolgere operazioni di negoziazione inerenti le attività di qualsiasi Comparto, a condizione che l'operazione sia eseguita secondo normali termini commerciali negoziati alle normali condizioni di mercato. Tali operazioni devono essere nel migliore interesse dei Sottoscrittori.

Le operazioni consentite sono soggette a:

- (i) una valutazione certificata da un soggetto considerato indipendente e competente dalla Banca Depositaria; o

- (ii) l'operazione viene eseguita alle migliori condizioni su mercati di investimenti organizzati nel rispetto delle regole degli stessi; o

(iii) laddove le condizioni stabilite nei precedenti paragrafi (i) e (ii) non siano possibili, l'operazione viene eseguita a condizioni che la Banca Depositaria giudichi conformi al principio stabilito nel primo paragrafo.

9.02 Fermo restando quanto previsto alla sub-Clausola 9.01, la Società di Gestione o altro soggetto alla stessa collegato può acquistare e vendere Investimenti per conto di ogni Comparto ovvero eseguire una operazione in una situazione in cui una delle parti possieda un interesse rilevante e avrà diritto di addebitare al Comparto le commissioni e/o le spese di intermediazione finanziaria relative a tali operazioni e di accettare il pagamento, che potrà trattenere a proprio beneficio, delle commissioni e/o delle spese di intermediazione finanziaria che possano derivare da tali acquisizioni o vendite o relativamente ad esse.

9.03 La Società di Gestione si adopererà (senza dover rispondere in caso di omissione) al fine di verificare che nessun soggetto che sia un amministratore o altra persona coinvolta nella gestione della Società di Gestione o di una sua controllata o società di holding o affiliata di una holding della Società di Gestione esegua operazioni per proprio conto o derivi un utile personale da operazioni relative alle attività del Comparto.

9.04 Fermo restando quanto previsto dalle Direttive, il divieto stabilito nella sub-Clausola 9.03 non impedirà alla Società di Gestione o ai suoi Associati di eseguire operazioni laddove gli stessi non abbiano interessi in qualità di beneficiari dell'operazione.

10.00 **REGISTRI**

10.01 Sarà tenuto un solo Registro per ogni Classe di ciascun Comparto, contenente l'elenco dei Sottoscrittori a favore dei quali sono state emesse le Quote.

10.02 Tutte le Quote emesse saranno rappresentate da un'iscrizione nel Registro di riferimento del Comparto di riferimento.

10.03 I Registri di ogni Comparto saranno custoditi dalla Società di Gestione o sotto il suo controllo presso la propria sede legale o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Società di Gestione medesima. Sarà cura della Società di Gestione:

- (a) mantenere i Registri;
- (b) non consentire alcuna alterazione nella modalità o nella gestione dei Registri senza il consenso scritto della Banca Depositaria;
- (c) fornire a richiesta qualsiasi informazione o spiegazione che la Banca Depositaria o la Banca Centrale possa richiedere con riferimento ai Registri e alla loro gestione; e
- (d) consentire in qualsiasi momento alla Banca Depositaria e ai suoi rappresentanti, alla Banca Centrale e ai suoi rappresentanti, con ragionevole preavviso, l'accesso ai Registri e a tutta la relativa documentazione e contabilità;

fermo restando inoltre che, se i Registri sono tenuti con l'ausilio di nastri magnetici o altro mezzo di registrazione elettronico, i dati elaborati su tale nastro o altro mezzo di registrazione custoditi in Irlanda, e non la registrazione vera e propria, costituiranno i Registri.

10.04 I Registri di ogni Comparto conterranno:

- (a) il nome e l'indirizzo o la sede legale dei Sottoscrittori a favore dei quali sono state emesse le Quote;
- (b) il numero di Quote detenute da ogni Sottoscrittore unitamente al Numero di Registrazione del Sottoscrittore o al numero di serie del Certificato o dei Certificati Nominativi emessi, a seconda del caso; e
- (c) la data di iscrizione di ogni Sottoscrittore ed il numero di Quote iscritte a suo nome.

- 10.05 I Registri di ogni Comparto saranno la prova definitiva relativamente ai soggetti aventi rispettivamente diritto alle Quote e nessun avviso, sia effettivo che presunto, di amministrazione fiduciaria esplicita, implicita o presunta, sarà vincolante per la Società di Gestione o la Banca Depositaria.
- 10.06 Qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo di un Sottoscrittore iscritto nei Registri di un Comparto sarà immediatamente comunicata per iscritto alla Società di Gestione la quale, essendosi accertata della sua validità e in ottemperanza alle modalità richieste, provvederà a modificare opportunamente o a far modificare i Registri del Comparto.
- 10.07 La Società di Gestione e la Banca Depositaria riconosceranno un Sottoscrittore iscritto nel Registro di un Comparto quale unico titolare delle Quote con riferimento alle quali risulti iscritto e non saranno obbligate ad accettare alcun avviso, sia effettivo che presunto, che sostenga il contrario né saranno obbligate a prendere atto dell'esecuzione o a dare effetto all'esecuzione di qualsiasi amministrazione fiduciaria e tutti dovranno agire in conformità. La Società di Gestione e la Banca Depositaria non saranno obbligate, salvo se altrimenti previsto dal presente Regolamento e tranne che a seguito di un'ordinanza emessa da un tribunale competente o di quanto previsto dai requisiti di legge, a riconoscere (pur avendone ricevuto notifica) qualsiasi amministrazione fiduciaria o interesse materiale che possa avere conseguenze per la proprietà di tali Quote o i diritti alla stessa collegati. Nel caso di più Sottoscrittori, tutte le istruzioni devono essere firmate, controfirmate o approvate da tutti i Sottoscrittori, salvo che sia diversamente disposto dal presente Regolamento. L'invio a tale Sottoscrittore, o nel caso a più Sottoscrittori al primo co-Sottoscrittore elencato nel relativo Registro, degli importi pagabili con riferimento alle Quote dallo stesso detenute da lui o da tutti, sarà una valida assoluzione dei propri obblighi da parte della Società di Gestione e della Banca Depositaria.
- 10.08 Un ente legalmente costituito può essere registrato come Sottoscrittore o come co-Sottoscrittore. Il detentore di una carica pro tempore può essere registrato come Sottoscrittore o come co-Sottoscrittore.
- 10.09 L'emissione di Certificati avverrà soltanto su richiesta di un Sottoscrittore. Una commissione di Euro 25 potrà essere addebitata dalla Società di Gestione per

ogni Certificato emesso. Nessun certificato verrà emesso in relazione alle Quote. Una conferma della proprietà come di volta in volta convenuto tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria, sarà emessa a favore del Sottoscrittore a conferma dell'assegnazione delle Quote.

11.00 **EMISSIONE DI CERTIFICATI**

Ogni volta che la Società di Gestione emette Quote per le quali sono stati richiesti i Certificati, la Società di Gestione consegnerà di volta in volta ai Sottoscrittori, o a loro favore, Certificati rappresentanti un numero di Quote pari al valore richiesto dai Sottoscrittori nella valuta di denominazione stabilita dai Sottoscrittori. I Certificati saranno firmati dalla Società di Gestione o per suo conto e dalla Banca Depositaria.

12.00 **CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI**

12.01 I Certificati riporteranno il numero di serie e il numero di Quote rappresentate e saranno redatti secondo le modalità concordate dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria.

12.02 I Certificati saranno firmati dalla Società di Gestione secondo le modalità approvate dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria secondo le modalità approvate dalla Banca Depositaria. La firma della Società di Gestione e quella della Banca Depositaria possono essere apposte a mezzo di litografia o altro mezzo meccanico approvato dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione. Nessun Certificato relativo ad alcuna Quota sarà emesso o sarà valido se non firmato in tal modo. Nel caso in cui la Banca Depositaria o la Società di Gestione recedano rispettivamente dalla propria funzione di Banca Depositaria e di Società di Gestione del Fondo o nel caso in cui una persona la cui firma appaia sul Certificato muoia o cessi di essere un funzionario autorizzato a firmare prima dell'emissione del Certificato, tale Certificato sarà comunque valido e vincolante come se la Banca Depositaria o la Società di Gestione o la persona che lo ha firmato fosse vivente o avesse continuato a svolgere le proprie funzioni di firmatario autorizzato fino alla data di emissione del Certificato.

13.00 **CONVERSIONE DI CERTIFICATI**

- 13.01 Un Sottoscrittore avrà diritto di cedere tutti i suoi Certificati relativi ad un particolare Comparto o alcuni di essi e di ottenere in cambio uno o più Certificati che rappresentano un numero consolidato di Quote dello stesso Comparto pari al numero di Quote rappresentate dai Certificati ceduti.
- 13.02 Un Sottoscrittore avrà il diritto di cedere tutti i suoi Certificati Nominativi o alcuni di essi e di ottenere in cambio l'iscrizione nel Registro di riferimento di un Numero di Registrazione a fronte del suo nome.
- 13.03 Un Sottoscrittore a fronte del cui nome nel Registro di riferimento appare un Numero di Registrazione avrà il diritto di ottenere la cancellazione di tale numero e di ottenere in cambio un Certificato Nominativo (o dei Certificati Nominativi) che rappresenta in solido un analogo numero di Quote.
- 13.04 La Società di Gestione, fermo restando quanto di seguito previsto, avrà il diritto di distruggere tutti i Certificati cancellati in qualsiasi momento dopo la scadenza dei tre anni dalla data di cancellazione degli stessi e tutti i registri, gli estratti conto e gli altri atti e documenti relativi al Fondo o ai suoi Comparti in qualsiasi momento dopo la scadenza dei sei anni dall'estinzione del Fondo o, nel caso di un Comparto, in qualsiasi momento dopo la scadenza dei sei anni dall'estinzione del Comparto. La Società di Gestione non avrà alcuna responsabilità di nessun genere in merito e si potrà supporre in maniera definitiva, a favore della Società di Gestione, che ogni Certificato in tal modo distrutto fosse un Certificato valido e correttamente cancellato, sempre a condizione che:
- (a) quanto sopra si applicherà soltanto alla distruzione di un documento in buona fede e in assenza della notifica di qualsiasi pretesa (da chiunque avanzata) per la quale il documento potrebbe essere pertinente;
 - (b) nulla di quanto previsto dalla presente sub-Clausola può essere interpretato in modo da conferire alla Società di Gestione alcuna responsabilità relativa alla distruzione di documenti prima di quanto sopra specificato o in qualunque caso in cui le condizioni del precedente paragrafo (a) non siano rispettate; e

- (c) qualsiasi riferimento alla distruzione di qualsiasi documento comprende il riferimento alla eliminazione dello stesso in qualsiasi modo.

14.00 **CERTIFICATI DETERIORATI O SMARRITI**

Se un Certificato risulta usurato, rotto o deteriorato la Società di Gestione, avendo preso visione del Certificato, può cancellarlo ed emetterne uno nuovo in sostituzione. Se un Certificato risulta smarrito, rubato o distrutto la Società di Gestione, avendone ricevuto la prova dalla stessa ritenuta idonea e dietro pagamento di un'indennità, se del caso, dalla stessa ritenuta adeguata, può emettere un nuovo Certificato sostitutivo a favore del soggetto avente diritto a tale Certificato smarrito, rubato o distrutto. L'emissione del nuovo Certificato nonché l'indennità corrisposta (se del caso) saranno registrate nel Registro di riferimento.

15.00 **COMMISSIONI PER L'EMISSIONE DI CERTIFICATI**

Prima di emettere alcun Certificato ai sensi delle Clausole 13.00 e 14.00, la Società di Gestione potrà richiedere a chi presenta la domanda per ottenere un Certificato il pagamento della Commissione di Registrazione per ogni Certificato emesso nonché un importo che la Società di Gestione ritenga idoneo a coprire il costo dei bolli o di altre imposte governative o altri oneri dovuti con riferimento all'emissione di detti certificati. In caso di smarrimento, furto o distruzione di un Certificato, il soggetto che si avvalga delle misure previste alla Clausola 14.00 pagherà alla Società di Gestione anche le spese relative alle indagini atte a comprovare lo smarrimento, furto o distruzione e alla preparazione della prevista indennità, come detto in precedenza.

16.00 **CANCELLAZIONE DI QUOTE PER INADEMPIENZA NEL PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO**

Se un Sottoscrittore di Quote (che agisca per proprio conto o come agente di terzi) non effettua il versamento del pagamento dovuto alla Banca Depositaria, la Società di Gestione potrà, in possesso delle relative prove fornite dalla Banca Depositaria e ritenute sufficienti dalla Società di Gestione, a sua totale

discrezione, cancellare tali Quote e modificare nel modo opportuno il Registro di riferimento. Tali Quote verranno considerate come se non fossero mai state emesse e i Beni Depositati saranno proporzionalmente ridotti.

17.00 DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

17.01 In occasione di ogni Giorno di Negoziazione la Società di Gestione determinerà il Valore Patrimoniale Netto del Fondo, il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto, il Valore Patrimoniale Netto di ogni Classe e il Valore Patrimoniale Netto o Valore Unitario di Quota in ogni Classe per ogni Comparto ai sensi delle seguenti misure.

17.02 Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sarà espresso nella valuta di denominazione di quel Comparto e sarà determinato in occasione di ogni Giorno di Negoziazione accertando il valore delle attività del Comparto al Momento di Valutazione di ciascun Giorno di Valutazione, calcolato come stabilito dalla sub-Clausola 18.01 del presente Regolamento e deducendo da tale importo le passività di quel Comparto al Momento di Valutazione di ciascun Giorno di Valutazione, calcolate nel modo stabilito dalla sub-Clausola 18.02 del presente Regolamento. L'aumento o la diminuzione del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, superiore o inferiore, a seconda del caso, al Valore Patrimoniale Netto di chiusura di quel Comparto al Giorno di Negoziazione immediatamente precedente è ripartito tra le diverse Classi di Quote del Comparto proporzionalmente al loro Valore Patrimoniale Netto di chiusura al Giorno di Negoziazione immediatamente precedente e rettificato ai sensi delle sottoscrizioni e rimborsi. Dove diritti diversi, costi, oneri di commissioni e spese o passività sono di competenza nei confronti di diverse classi, (compresi gli utili e le perdite e i costi degli strumenti finanziari utilizzati per la copertura di valuta fra la valuta di base e una valuta designata di una classe) sono esclusi dal calcolo iniziale del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e si applica separatamente per il Valore Patrimoniale Netto assegnato alla Classe. Il Valore Patrimoniale Netto di una Classe è poi diviso per il numero delle Quote emesse, rispettivamente, in quella Classe, e convertite nella valuta di riferimento della valuta designata della classe ai tassi di cambio applicati dall'Agente Amministrativo e poi arrotondati a tre decimali per dare il Valore Patrimoniale Netto per Quota di quella Classe.

17.03 La Società di Gestione potrà, con il consenso della Banca Depositaria, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di tutti o di alcuni Comparti e del Valore Unitario di Quota di qualsiasi Comparto nonché l'emissione e il rimborso di Quote di tali Comparti a favore dei Sottoscrittori quando:

- (a) un mercato che costituisca la base per la valutazione della maggior parte delle attività del Comparto di riferimento sia chiuso (tranne che per festività riconosciuta) o allorché le contrattazioni in tale mercato siano limitate o sospese;
- (b) un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altro genere, fuori dal controllo, dalla responsabilità o dall'influenza della Società di Gestione, renda impossibile o impraticabile disporre, a condizioni normali, delle attività del Comparto di riferimento ovvero tale disposizione sarebbe nociva per gli interessi dei Sottoscrittori;
- (c) l'interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato o qualsiasi altra causa renda impossibile o impraticabile determinare il valore di una parte rilevante delle attività del Comparto di riferimento;
- (d) il Comparto di riferimento non sia in grado di effettuare trasferimenti di fondi al fine di compiere il pagamento dei riscatti di Quote ai Sottoscrittori o ogni altro trasferimento di fondi che riguardi il realizzo o l'acquisizione di investimenti o allorché i pagamenti dovuti per i riscatti di Quote effettuati dai Sottoscrittori non possano essere compiuti, ad avviso della Società di Gestione, a tassi di cambio ordinari;
- (e) si verifichi un periodo durante il quale i proventi di qualsiasi vendita o rimborso di Quote non possano essere trasferiti sul conto o dal conto del Comparto; o
- (f) qualsiasi altra ragione renda in pratica impossibile determinare il valore di una quota rilevante delle attività del Comparto.

17.04 Qualsiasi sospensione di cui alla sub-Clausola 17.03 sarà notificata ai Sottoscrittori di Quote e a coloro che hanno presentato domanda di sottoscrizione nel modo ritenuto idoneo dalla Società di Gestione, ove la stessa ritenga che detta sospensione possa protrarsi per più di quattordici (14) giorni e sarà notificata a coloro che hanno presentato domanda di sottoscrizione o ai Sottoscrittori richiedenti l'emissione o il rimborso di Quote dalla Società di Gestione al momento della presentazione di tale domanda e della richiesta di emissione o della presentazione della richiesta scritta di rimborso.

17.05 Qualsiasi sospensione dell'emissione o del rimborso sarà notificata alla Banca Centrale lo stesso Giorno Lavorativo nel quale sia stata dichiarata la sospensione e sarà notificata immediatamente anche ad altre autorità che la Società di Gestione ritenga necessario o consigliabile informare.

18.00 **VALUTAZIONE DEI BENI DEPOSITATI**

18.01 Il valore delle attività di ogni Comparto sarà determinato come segue:

- (a) qualsiasi attività quotata e regolarmente negoziata su un Mercato Riconosciuto e per la quale siano prontamente disponibili le quotazioni di mercato, sarà valutata a prezzo ufficiale di chiusura del Momento di Valutazione del Giorno di Valutazione di riferimento, premesso che il valore di qualsiasi investimento quotato su un Mercato Riconosciuto ma acquisito o negoziato con un premio o uno sconto al di fuori di tale Mercato Riconosciuto o su un mercato *over-the-counter* sarà valutato tenendo in considerazione il livello del premio o dello sconto alla data di valutazione dell'Investimento. La Banca Depositaria deve garantire che l'adozione di tale procedura è giustificabile nel contesto della determinazione del valore di presumibile realizzo dell'investimento.
- (b) nel caso di un'attività quotata su più Mercati Riconosciuti, verrà utilizzato il prezzo ufficiale di chiusura della Borsa o del mercato che, a parere della Società di Gestione e di un soggetto competente approvato a tale scopo dalla Banca Depositaria, rappresenti il mercato primario di tali attività;

- (c) il valore di titoli che non siano quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto o che siano quotati o negoziati ma per cui non siano disponibili quotazioni o valori o per cui la quotazione o il valore non sia rappresentativo del valore equo di mercato sarà il presunto valore di realizzo stimato in maniera accurata e in buona fede da (i) la Società di Gestione o (ii) un soggetto competente, ditta o persona giuridica (inclusi i Gestori Delegati) selezionato dalla Società di Gestione e approvato a tal fine dalla Banca Depositaria o (iii) qualsiasi altro mezzo a condizione che il valore sia approvato dalla Società di Gestione. Laddove non sia possibile disporre di quotazioni di mercato affidabili non siano disponibili per titoli a reddito fisso, il valore di tali titoli può essere determinato utilizzando una metodologia a matrice sviluppata dalla Società di Gestione, che prevede la valutazione di tali titoli tramite il raffronto con altri titoli equiparabili per rating, rendimento, data di scadenza e altre caratteristiche;
- d) contratti derivati negoziati in borsa inclusi, a titolo non esaustivo, *futures* e contratti di opzione e *futures* su indici saranno valutati al prezzo di regolamento determinato dal mercato. Se tale prezzo di regolamento non è disponibile, il valore sarà pari al presunto valore di realizzo stimato in maniera accurata e in buona fede o (i) dalla Società di Gestione o (ii) da un soggetto, ditta o persona giuridica (inclusi i Gestori Delegati) selezionate dalla Società di Gestione e approvate a tal fine dalla Banca Depositaria o (iii) tramite qualsiasi altro mezzo a condizione che il valore venga approvato dalla Banca Depositaria. Contratti derivati negoziati *over-the-counter* inclusi, senza limitazioni, contratti *swap* e *swaptions* saranno valutati giornalmente o (i) sulla base di una quotazione fornita dalla controparte di riferimento; tale valutazione (la “Valutazione della Controparte”) sarà approvata o verificata con cadenza almeno settimanale da un soggetto ritenuto competente per tale scopo dalla Banca Depositaria e che sia indipendente dalla controparte o (ii) utilizzando una valutazione alternativa fornita da un soggetto competente nominato dalla Società di Gestione e approvato a tal fine dalla Banca Depositaria o una valutazione effettuata tramite qualsiasi altro mezzo a condizione che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria (la

“Valutazione Alternativa”). Qualora venga utilizzato il metodo della Valutazione Alternativa la Società di Gestione seguirà buone pratiche internazionali e aderirà ai principi sulla valutazione di strumenti *over-the-counter* stabiliti da enti quali IOSCO e AIMA; tale Valutazione Alternativa sarà raffrontata mensilmente con la Valutazione della Controparte. Laddove dovessero emergere differenze significative, esse saranno tempestivamente analizzate e chiarite. Contratti a termine su tassi di cambio e contratti swap su tassi d’interesse saranno valutati allo stesso modo dei derivati *over-the-counter* o in riferimento a quotazioni di mercato liberamente disponibili;

- e) Quote in Organismi di Investimento Collettivo saranno valutate all’ultimo Valore Unitario di Quota disponibile o al prezzo “denaro” pubblicato dall’Organismo d’Investimento Collettivo di riferimento oppure, se tali Quote sono quotate o negoziate su un Mercato Riconosciuto, ai sensi di quanto stabilito al punto (a) di cui sopra
- (f) le attività denominate in una valuta diversa dalla valuta di denominazione del Comparto di riferimento saranno convertite in quella valuta di denominazione al tasso (ufficiale o meno) che la Società di Gestione o il suo delegato, a seguito di consultazione con la Banca Depositaria o seguendo un metodo approvato dalla stessa, ritenga appropriato nel caso di specie; e
- (g) il contante e altre attività liquide saranno valutati secondo il loro valore nominale più gli interessi maturati.

Qualora fosse impossibile o non praticabile effettuare la valutazione di un’attività sulla base dei criteri di valutazione di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (g), la Società di Gestione avrà il diritto di utilizzare metodi alternativi di valutazione approvati dalla Banca Depositaria, al fine di determinare il corretto valore di tale attività.

18.02 Nel calcolare il valore delle attività di un Comparto o di una parte delle stesse e nel dividere tale valore per il numero di Quote del Comparto di riferimento in emissione in quel momento o ritenute tali:

- (i) le attività del Comparto di riferimento saranno valutate in base al prezzo di chiusura o al probabile valore di realizzo in occasione di ogni Giorno di Valutazione di riferimento;
- (ii) ogni Quota che la Società di Gestione decida di emettere sarà considerata in emissione alla chiusura del Giorno di Negoziazione di riferimento e le attività del Comparto di riferimento saranno considerate comprensive non solo del contante e dei beni detenuti presso la Banca Depositaria, ma anche di ogni importo in contanti o altro bene che potrebbe essere ricavato a fronte delle Quote la cui emissione sia stata decisa, al netto (nel caso di Quote da emettere contro pagamento in contanti) delle commissioni di sottoscrizione indicate nella sub-Clausola 5.05;
- (iii) nel caso che l'acquisizione o la cessione dell'Investimento sia stata decisa ma non ancora completata, tale Investimento sarà compreso o escluso e il prezzo lordo di acquisto o il prezzo netto di vendita sarà escluso o compreso, a seconda del caso, come se tale acquisizione o vendita fosse stata regolarmente effettuata;
- (iv) al capitale del Comparto di riferimento verrà aggiunto l'importo effettivo o presunto di tassazione di natura capitale attribuibile a quel Comparto che potrà essere recuperato dal Fondo;
- (v) al capitale del Comparto di riferimento verrà aggiunto l'importo rappresentante interessi o altro utile maturato ma non ricevuto (interessi o altro utile ritenuto maturato); e
- (vi) al capitale del Comparto di riferimento verrà aggiunto l'importo totale (effettivo o presunto dalla Società di Gestione) di qualsiasi pretesa di rimborso di natura fiscale sull'utile o sulle plusvalenze comprese le pretese relative all'esenzione dalla doppia tassazione;
- (vii) le plusvalenze su strumenti finanziari utilizzati per attuare strategie di copertura valutaria in relazione ad una specifica classe, matureranno esclusivamente per la Classe di riferimento.

Le passività di un Comparto comprenderanno:

- (i) l'importo totale delle passività effettive o presunte da rimborsarsi a valere sulle attività del Comparto, compresi i prestiti del Comparto in essere nonché tutti i relativi interessi maturati, commissioni e spese (ma escluse le passività già tenute in considerazione per determinare il valore delle attività del Comparto) e qualsiasi passività stimata con riferimento a imposte su plusvalenze non realizzate;
- (ii) l'importo relativo alle imposte (se del caso) su plusvalenze nette realizzate nel corso del corrente Periodo di Contabilizzazione precedente alla valutazione che sarà pagabile a parere della Società di Gestione;
- (iii) il compenso della Società di Gestione maturato ma ancora non corrisposto, unitamente all'imposta sul valore aggiunto e alle Spese Amministrative ed Operative;
- (iv) l'importo totale delle passività (effettivo o presunto dalla Società di Gestione) previste per il pagamento di imposte sugli utili comprese eventuali imposte sul reddito e sulle società, se del caso, ma non le imposte su capitale o sulle plusvalenze realizzate o meno;
- (v) l'importo totale effettivo o presunto relativo di eventuali ritenute di imposta pagabili su qualsiasi Investimento del Comparto in relazione al corrente Periodo di Contabilizzazione;
- (vi) il compenso della Banca Depositaria maturato ma ancora non corrisposto, unitamente all'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, agli Esborsi e alle spese di cui alla Clausola 5.13;
- (vii) l'importo totale (effettivo o presunto dalla Società di Gestione) di qualsiasi altra passività dovuta a valere sulle attività del Comparto; e

- (viii) le perdite e i costi degli strumenti finanziari utilizzati per attuare strategie di copertura valutaria in relazione a una specifica Classe matureranno esclusivamente a favore della Classe di riferimento.

19.00 **TRASFERIMENTO DI QUOTE**

- 19.01 Ogni Sottoscrittore iscritto nel Registro di un Comparto avrà diritto a trasferire le Quote o alcune delle Quote possedute a qualsiasi altro soggetto per mezzo di atto scritto secondo le modalità usuali approvate dalla Società di Gestione o in altra modalità approvata di volta in volta dalla Società di Gestione.
- 19.02 Ogni atto utilizzato per il trasferimento deve essere firmato dal cedente, il quale verrà ritenuto il proprietario delle Quote da trasferire fino a che il nome del cessionario sarà iscritto nel relativo Registro. L'atto di trasferimento non deve necessariamente essere un atto formale e deve essere accompagnato dai certificati ai fini della qualifica del cessionario di cui alla sub-Clausola 39.01.
- 19.03 Ogni atto utilizzato per il trasferimento deve essere consegnato alla Società di Gestione per la registrazione unitamente all'eventuale Certificato (o Certificati) relativo alle Quote da trasferire nonché alle altre prove o documenti che la Società di Gestione possa richiedere al fine di dimostrare il diritto di proprietà del cedente o il suo diritto a trasferire le Quote. La Società di Gestione può dispensare dalla produzione di un Certificato che sia stato smarrito, rubato o distrutto a condizione che il cedente si attenga a condizioni simili a quelle stabilite nel caso di richiesta di un Certificato sostitutivo.
- 19.04 Tutti gli atti utilizzati per i trasferimenti che verranno registrati potranno essere trattenuti dalla Società di Gestione.
- 19.05 Una commissione non superiore a Euro 25 può essere addebitata dalla Società di Gestione per la registrazione di ciascun trasferimento e per l'emissione di un nuovo Certificato, se richiesto, a nome del cessionario e di un Certificato relativo al saldo, se necessario e richiesto, a nome del cedente. Tale commissione, se richiesta dalla Società di Gestione, deve essere pagata prima della registrazione del trasferimento.

19.06 Nessun trasferimento o supposto trasferimento di una Quota rappresentato da una voce in un particolare Registro, diverso da un trasferimento effettuato in conformità a questa clausola, autorizza il cessionario a essere registrato in riguardo a esso, né alcuna comunicazione di tale trasferimento o il supposto trasferimento (diverso da quanto di cui sopra) da inserire nel relativo Registro.

20.00 **CANCELLAZIONE DI QUOTE E RIDUZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI**

20.01 La Società di Gestione dovrà rimborsare in qualsiasi momento durante la vita di un Comparto, in seguito al ricevimento da parte sua o da parte di un suo agente autorizzato di una richiesta di un Sottoscrittore di riscattare in un Giorno di Negoziazione di tutto o di parte della sua Quota del relativo Comparto ad un prezzo per Quota pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota di tale Comparto, al netto di eventuali oneri anti-diluizione di cui alle sub-Clausole da 21.02 alla 21.08 comprese. Una commissione di rimborso di un importo non superiore al tre per cento (3%) del Valore Patrimoniale Netto per Quota di tale Comparto può essere applicata (fermo restando che la Società di Gestione può, a sua discrezione, rinunciare, in tutto o in parte, a tale commissione di rimborso o applicarla in maniera differente tra i Sottoscrittori).

20.02 In relazione a una tale cancellazione di Quote la Società di Gestione avrà il diritto di ricevere dal Comparto di riferimento un importo pro Quota pari al Valore Unitario di Quota.

20.03 L'importo di cui alla sub-Clausola 20.02 sarà dovuto alla Società di Gestione o ad un suo delegato entro dieci (10) Giorni Lavorativi dopo la ricezione da parte della Banca Depositaria dell'avviso di cessione alla stessa dei Certificati (se del caso) da cancellare e la consegna alla Banca Depositaria dei dettagli relativi alle Quote da cancellare per le quali non siano stati emessi Certificati. A seguito di tale pagamento e cessione, le Quote in questione saranno *ipso facto* cancellate e ritirate dall'emissione.

20.04 La Banca Depositaria ha la facoltà ma non l'obbligo di verificare il calcolo dell'importo dovuto alla Società di Gestione e avrà il diritto, se lo desidera, di richiedere alla Società di Gestione di giustificare lo stesso.

20.05 Qualora insorgesse una responsabilità fiscale a carico del Fondo in qualsiasi Paese nel caso in cui un Sottoscrittore o beneficiario di una Quota riceva una distribuzione con riferimento alle Quote da esso detenute oppure ceda (o si ritenga che abbia ceduto) le proprie Quote in qualsiasi modo (“Evento Tassabile”), la Società di Gestione avrà diritto a detrarre dal pagamento che insorge al verificarsi di un evento tassabile un importo pari all’imposta applicabile e/o, se del caso, a fare proprie, cancellare o riacquistare forzatamente un numero delle Quote detenute dal Sottoscrittore o dal proprietario beneficiario tale da essere sufficiente a coprire le imposte dovute. Qualora non venga effettuata tale detrazione, appropriazione, cancellazione o riacquisto forzoso, il Sottoscrittore di riferimento dovrà manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsiasi responsabilità fiscale che insorga a carico di quest’ultimo al verificarsi dell’evento tassabile.

21.00 **RIMBORSO DI QUOTE DA PARTE DEI SOTTOSCRITTORI**

21.01 Nel corso dell’esercizio di un Comparto la Società di Gestione, a seguito di ricezione da parte sua o di un suo delegato debitamente autorizzato, di una richiesta scritta da parte di un Sottoscrittore, riscatterà in qualsiasi Giorno di Negoziazione tutte o una parte delle Quote del Comparto di riferimento in suo possesso ad un prezzo per Quota pari al Valore Unitario di Quota di quel Comparto, come previsto dalle sub-Clausole da 21.02 a 21.08 incluse. Una commissione di rimborso di un importo non superiore al tre per cento (3%) del Valore Patrimoniale Netto per Quota di tale Comparto può essere applicata (fermo restando che la Società di Gestione può, a sua discrezione, rinunciare, in tutto o in parte, a tale commissione di riscatto o applicare in maniera differente tra i Sottoscrittori).

21.02 Salvo se stabilito altrimenti dalla Società di Gestione, tutte le richieste di rimborso ai sensi della sub-Clausola 21.01 dovranno pervenire alla Società di Gestione o ad un suo delegato autorizzato presso la sede legale indicata nel presente Regolamento entro l’ora specificata nel Prospetto di riferimento del Fondo al momento in emissione. Fatta salva la discrezionalità della Società di Gestione di accettare qualsiasi richiesta di rimborso pervenuta dopo i termini

previsti, qualsiasi richiesta pervenuta dopo i termini previsti sarà considerata come valida per il Giorno di Negoziazione successivo a quello di riferimento.

- 21.03 Alla cessione di una parte soltanto delle Quote comprese tra quelle detenute, il Sottoscrittore verserà alla Società di Gestione l'importo previsto per i bolli e per qualsiasi altra imposta governativa nonché per le eventuali spese derivanti dall'emissione di un nuovo Certificato, se richiesto, che la Società di Gestione avrà cura di far emettere.
- 21.04 La Società di Gestione può, a sua discrezione, dispensare dalla produzione di qualsiasi Certificato che sia stato smarrito, rubato o distrutto in caso di ottemperanza da parte del Sottoscrittore a condizioni simili a quelle stabilite nel caso di richiesta di duplicati.
- 21.05 Il prezzo di rimborso sarà pagabile al Sottoscrittore o, nel caso di co-sottoscrittori, al co-sottoscrittore che abbia effettivamente chiesto il riscatto, entro quattordici (14) giorni di calendario in seguito alla ricezione (da includere se in forma elettronica via Email) da parte della Società di Gestione o di un suo delegato autorizzato della richiesta originale di rimborso e dell'eventuale Certificato (o Certificati) rappresentanti le Quote da riscattarsi e, nel caso si tratti di Certificati, debitamente girati dal Sottoscrittore, o nel caso di co-Sottoscrittori, da entrambi o da tutti i co-sottoscrittori.
- 21.06 Alla consegna delle Quote, la Società di Gestione cancellerà dal Registro il Certificato o i Certificati relativi alle Quote riconsegnate e dove opportuno cancellerà dal Registro il nome del Sottoscrittore relativamente a tali Quote ma non iscriverà (a meno che non sia autorizzato a farlo dalla Banca Depositaria) nel Registro il nome della Società di Gestione quale detentore di tali Quote né emetterà un Certificato in tal senso. Tale cancellazione non sarà considerata, ai sensi del presente Regolamento, come cancellazione o ritiro dall'emissione delle predette Quote le quali, a seguito della riconsegna, potranno essere vendute dalla Società di Gestione (fermo restando quanto previsto alla Clausola 9.00) o registrate a suo nome a patto che tali Quote non siano state cancellate ai sensi della Clausola 20.00.

- 21.07 Se il valore delle Quote di un Comparto per cui è previsto il rimborso in un determinato Giorno di Negoziazione è pari al 10% o più del Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto in quel Giorno di Negoziazione, la Società di Gestione può, a sua discrezione, rifiutare di rimborsare le Quote di quel Comparto superiori al 10% del Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto sopracitato e, in tal caso, le richieste di rimborso di Quote di quel Comparto in quel Giorno di Negoziazione saranno ridotte proporzionalmente e le Quote di quel Comparto alle quali si riferiscono le richieste che non vengano riscattate ai sensi di tale rifiuto saranno considerate come se la richiesta di rimborso fosse stata effettuata con riferimento ai successivi Giorni di Negoziazione fino a che tutte le Quote di quel Comparto relative alla richiesta originale siano state rimborsate. Le richieste di rimborso rinviate da un precedente Giorno di Negoziazione saranno (sempre compatibilmente con i limiti precedentemente stabiliti) sbrigate su base prioritaria rispetto alle richieste successive.
- 21.08 Il diritto di qualsiasi Sottoscrittore di richiedere il rimborso di Quote di qualsiasi Comparto sarà temporaneamente sospeso per qualsiasi periodo nel quale la Società di Gestione sospenda il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento, ai sensi di quanto stabilito dalla sub-Clausola 17.03.
- 21.09 Il Fondo potrà, a discrezione della Società di Gestione e con il consenso dei Sottoscrittori di riferimento, soddisfare qualsiasi richiesta di rimborso di Quote, in tutto o in parte tramite il trasferimento a quei Sottoscrittori del patrimonio del Fondo o del relativo Comparto a cui le seguenti disposizioni si applicano. Fatto salvo quanto di seguito previsto, il Fondo può trasferire ad ogni Sottoscrittore di riferimento quella parte del patrimonio del Fondo o del Comparto, che è equivalente al valore delle Quote dei Sottocrittori i quali hanno richiesto il rimborso delle loro quote, ma aggiustate dalla Società di Gestione in modo da riflettere le passività del Fondo, a condizione che la natura e il tipo di attività da trasferire a ciascun Sottoscrittore siano stabiliti dalla Società di Gestione (o ai suoi delegati) in base a criteri ritenuti equi dalla Società di Gestione stessa e non pregiudizievoli per gli interessi dei rimanenti Sottoscrittori di Quote, e per i fini di cui sopra il valore delle attività sarà determinato sulla stessa base di calcolo del Valore Unitario di Quota per le Quote così rimborsate. Tuttavia, su richiesta e a spese del Sottoscrittore relativo, il Fondo venderà le attività e invece potrà dare proventi liquidi al Sottoscrittore.

22.00 CONVERSIONE DI QUOTE

22.01 Le seguenti misure verranno applicate alla conversione di Quote da un Comparto ad un altro:

- (a) La conversione è attuabile soltanto tra le stesse Classi di diversi Comparti distribuite dallo stesso distributore, salvo quando esplicitamente autorizzato caso per caso dalla Società di Gestione.
- (b) Fermo restando quanto precede e purché le Quote siano emesse e offerte in vendita e sempreché l'emissione e il rimborso delle Quote non siano stati sospesi ai sensi della sub-Clausola 17.03, i Sottoscrittori possono, relativamente alle Quote possedute in una o più Classi (le "Quote Originarie"), richiedere di convertire tutte o parte di tali Quote Originarie in Quote di una o più altre Classi (le "Nuove Quote"). Le richieste di conversione dovranno essere ricevute dalla Società di Gestione (tramite lettera o telefax o qualsiasi altro mezzo specificato di volta in volta dalla Società di Gestione) o dai suoi Agenti autorizzati presso la sua sede operativa, ai fini di questo Regolamento, nel momento specificato nel Prospetto corrente rilasciato per il Fondo, e dovranno essere effettuate compilando un modulo di conversione, debitamente compilato secondo le modalità richieste di volta in volta dalla Società di Gestione, il cui originale dovrà essere consegnato, o se in forma elettronica inviato via Email alla Società di Gestione. Ferma restando la discrezionalità della Società di Gestione di accettare le domande pervenute dopo il suddetto orario, le richieste pervenute dopo tale orario si considerano essere fatte il Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione in questione.
- (c) Nel primo Giorno di Negoziazione successivo alla ricezione della richiesta di conversione o in data precedente stabilita a totale discrezione della Società di Gestione, le Quote Originarie saranno convertite *ipso facto* nel corrispondente numero di Nuove Quote. Le Quote Originarie avranno in quel Giorno di Negoziazione lo stesso valore (l' "Importo Convertito") che avrebbero avuto se la Società di Gestione le avesse acquistate dal Sottoscrittore ai sensi della Clausola 5.00. Il

corrispondente numero di Nuove Quote sarà pari al numero di Quote di quella Classe che sarebbero state emesse in quel Giorno di Negoziazione se l'Importo Convertito fosse stato investito in Quote di detta Classe, fermo restando che, in questo caso, non verrà applicata la commissione di cui alla sub-Clausola 5.05.

- (d) A seguito di ciascuna di tali conversioni verranno riallocati, dalla Classe o Classi di provenienza delle Quote Originarie alla Classe o Classi di appartenenza delle Nuove Quote, secondo i casi, investimenti o contanti per un valore pari all'Importo Convertito.
- (e) Se non specificamente richiesto dai Sottoscrittori interessati, entro un mese dalla ricezione dell'avviso di cui sopra, la Banca Depositaria non avrà alcun obbligo di verificare il calcolo effettuato ai sensi della presente Clausola ma avrà il diritto, se lo desidera, di richiedere alla Società di Gestione di verificare lo stesso.
- (f) Relativamente a ciascuna conversione, salvo se altrimenti specificato nei relativi allegati al Prospetto di riferimento del Fondo al momento in emissione, il Sottoscrittore corrisponderà alla Società di Gestione, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla stessa, una commissione di conversione per ciascuna conversione pari alla metà della commissione di sottoscrizione che sarebbe dovuta se l'importo delle Quote Originarie oggetto della conversione fosse stato utilizzato per la sottoscrizione di Nuove Quote. Tale commissione può essere trattenuta dalla Società di Gestione o da agenti o distributori eventualmente nominati dalla Società di Gestione a loro esclusivo uso e beneficio e non farà parte dei Beni Depositati della Classe di riferimento. La Società di Gestione può, a sua esclusiva discrezione, rinunciare alla commissione o distinguere tra Sottoscrittori per l'importo di detta commissione entro i limiti consentiti.
- (g) In occasione di una conversione, la Società di Gestione verificherà che i relativi Registri siano opportunamente aggiornati.

23.00 **DISTRIBUZIONI**

23.01 L'importo disponibile per la distribuzione ai Sottoscrittori con riferimento ad ogni Periodo di Distribuzione sarà un importo pari al consolidato (i) dell'utile netto ricevuto dalla Banca Depositaria (sotto forma di dividendi, interessi o altro) durante il Periodo di Distribuzione e, (ii) se considerato necessario al fine di mantenere un livello ragionevole di distribuzione dei dividendi, le plusvalenze realizzate o meno, da cui verranno sottratte le minusvalenze realizzate o meno durante il Periodo di Distribuzione sulla cessione o la valutazione delle attività soggetti ai seguenti aggiustamenti:

- (a) addizione o sottrazione dell'importo di aggiustamento al fine di compensare l'effetto della vendita o acquisto *cum* o *ex dividendi*;
- (b) addizione dell'importo rappresentante interessi o dividendi o altro utile maturato ma non ricevuto dalla Società di Gestione alla fine del Periodo di Distribuzione e sottrazione dell'importo rappresentante (fino all'ammontare dell'importo versato come aggiustamento relativamente ad un precedente Periodo di Distribuzione) interessi o dividendi o altro utile maturato alla fine del precedente Periodo di Distribuzione;
- (c) addizione dell'eventuale importo disponibile per la distribuzione con riferimento all'ultimo Periodo di Distribuzione precedente ma non distribuito, ai sensi della sub-Clausola 23.02;
- (d) addizione dell'importo rappresentante il rimborso fiscale effettivo o presunto derivante da pretese per agevolazioni fiscali, esenzione da doppia tassazione o altro;
- (e) addizione di una somma rappresentante una partecipazione all'utile maturato in seguito alla creazione di Quote durante il Periodo di Distribuzione;
- (f) sottrazione dell'importo relativo a imposte o altre passività effettive o presunte a valere sull'utile;

- (g) sottrazione dell'importo rappresentante la partecipazione all'utile corrisposto in occasione della cancellazione di Quote durante il Periodo di Distribuzione; e
- (h) sottrazione dell'importo determinato dalla Società di Gestione o da un suo delegato, necessario a far fronte alle spese, compensi o altri pagamenti (ivi comprese, a titolo non esaustivo, le Spese Amministrative ed Operative, gli Esborsi e la Commissione di Gestione) maturati durante il Periodo di Distribuzione e regolarmente pagabili a valere sull'utile o sul capitale del Comparto.

Sempre fermo restando che né la Banca Depositaria né la Società di Gestione saranno responsabili di eventuali errori nel calcolo degli importi dei previsti rimborsi fiscali o esenzione per doppia tassazione né di alcuna imposta da pagare o utile da ricevere e, se tali calcoli non fossero esatti, la Banca Depositaria e la Società di Gestione verificheranno che sia apportata qualsiasi rettifica sia per eccesso che per difetto durante il Periodo di Distribuzione nel quale verrà effettuato un ulteriore versamento o il saldo relativamente al pagamento di imposte o passività o pretese oppure verrà definito l'importo di tali esposizioni, e nessuna rettifica verrà effettuata in relazione a precedenti Distribuzioni.

23.02 L'eventuale importo da distribuire per ogni Periodo di Distribuzione sarà stabilito dalla Società di Gestione (fermo restando quanto previsto in seguito), in accordo con il relativo Gestore Delegato, nei limiti dell'importo disponibile per la distribuzione, fermo restando che qualsiasi importo non distribuito con riferimento a tale Periodo di Distribuzione sarà riportato al seguente Periodo di Distribuzione.

23.03 Le Quote di Classe "A" sono Quote a non distribuzione dei proventi, e di conseguenza la Società di Gestione non intende effettuare distribuzioni per quanto riguarda le Quote di Classe "A". Le Quote di Classe "B" e sono Quote a distribuzione dei proventi e, di conseguenza, la Società di Gestione può procedere alle distribuzioni nei confronti delle Quote di Classe "B".

- 23.04 Alla Data di Distribuzione l'importo in contanti richiesto per effettuare la distribuzione sarà trasferito dalla porzione dei Beni Depositati in un conto denominato "Conto di Distribuzione" e l'importo a credito sul Conto di Distribuzione non verrà considerato, ai sensi del presente Regolamento, come parte dei Beni Depositati ma sarà tenuto dalla Banca Depositaria al fine della distribuzione, ai sensi del presente Regolamento.
- 23.05 Nel caso che la Società di Gestione decida di effettuare una Distribuzione, tale Distribuzione sarà effettuata a favore dei nominativi registrati nel Registro come Sottoscrittori di Quote alla Data di Distribuzione (in modo che il medesimo importo sarà distribuito relativamente ad ogni Quota in emissione alla Data di Distribuzione).
- 23.06 La Società di Gestione deciderà se verrà effettuata o meno una distribuzione.
- 23.07 Sarà dovere della Società di Gestione verificare che il Conto di Distribuzione abbia o avrà, a seguito del completamento della vendita degli Investimenti che si era stabilito di vendere, come minimo il contante sufficiente per corrispondere l'importo dovuto ad un Sottoscrittore o ex Sottoscrittore.
- 23.08 Salvo se altrimenti richiesto dal beneficiario, qualsiasi pagamento dovuto dalla Banca Depositaria su istruzioni della Società di Gestione ad un Sottoscrittore o ex Sottoscrittore relativamente ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento sarà effettuato nella valuta di denominazione della Classe di Quote di riferimento a mezzo bonifico bancario o assegno a spese del Sottoscrittore. Ognuno di detti bonifici bancari o assegni sarà pagabile all'ordine di detto Sottoscrittore o, nel caso di co-sottoscrittori, sarà pagabile in base ai dettagli di persona /conto definiti nel Modulo di Domanda o, nel caso che un Sottoscrittore abbia (o nel caso di co-sottoscrittori abbiano tutti) dato un mandato scritto alla Banca Depositaria, secondo le modalità dalla stessa approvate, per il pagamento alla banca o altro delegato o rappresentante del Sottoscrittore o dei Sottoscrittori, il pagamento stesso sarà effettuato ai sensi delle istruzioni stabilite dal mandato.
- 23.09 Le distribuzioni non richieste entro sei anni dalla data di godimento cadranno in prescrizione e saranno integrate ai Beni Depositati.

24.00 **RELAZIONE ANNUA E RELAZIONE SEMESTRALE**

- 24.01 Con riferimento ad ogni Periodo di Contabilizzazione, la Società di Gestione provvederà alla preparazione di una relazione annua relativa alla gestione del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti che sarà revisionata e certificata dai Revisori Contabili. Tale relazione annua sarà redatta nella forma approvata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni previste dalle Direttive. In allegato alla relazione annua vi sarà una relazione preparata dalla Banca Depositaria con riferimento al Fondo e a ciascuno dei suoi Comparti.
- 24.02 La predetta relazione annua sarà messa a disposizione di tutti i Sottoscrittori dalla Società di Gestione entro e non oltre i quattro mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce.
- 24.03 Il certificato di revisione allegato alla relazione annua specificherà se i prospetti finanziari o le dichiarazioni rispettivamente allegati alla stessa (a seconda del caso) sono stati verificati unitamente ai libri contabili del Fondo e della Società di Gestione e alla relativa documentazione disponibile e se i Revisori Contabili hanno ottenuto tutte le informazioni e le spiegazioni richieste; i Revisori Contabili riferiranno se, a loro avviso, la relazione è stata preparata in modo corretto con riferimento ai libri contabili e alla documentazione disponibile, se presenta una visione veritiera e corretta dello stato di attività del Fondo e se a loro parere la contabilità è stata preparata correttamente ai sensi delle misure previste dal presente Regolamento.
- 24.04 I costi e le spese della revisione contabile nonché quelli relativi alla preparazione e alla distribuzione delle relazioni ai Sottoscrittori e alla Banca Centrale saranno a valere sui Beni Depositati e, se sostenuti dalla Banca Depositaria o dalla Società di Gestione, saranno rimborsati a valere sui Beni Depositati.
- 24.05 La Società di Gestione preparerà una relazione semestrale non certificata relativamente al semestre immediatamente successivo alla Data di Contabilizzazione relativamente alla quale è stata preparata l'ultima relazione annua del Fondo e dei Comparti. Tale relazione semestrale sarà redatta in una forma approvata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni previste dalle Direttive.

24.06 La predetta relazione semestrale sarà distribuita dalla Società di Gestione a tutti i Sottoscrittori non più tardi di due mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce.

24.07 La Società di Gestione fornirà alla Banca Centrale qualsiasi relazione mensile o di altro tipo che possa richiedere.

25.00 **DOVERI, RESPONSABILITÀ, INDENNITÀ, DIRITTI E POTERI DELLA BANCA DEPOSITARIA**

25.01 Ai sensi delle Direttive, la Banca Depositaria:

- (a) assicurerà che la vendita, l'emissione, il rimborso e la cancellazione di Quote effettuati per conto del Fondo dalla Società di Gestione siano effettuati ai sensi delle Direttive e del presente Regolamento;
- (b) assicurerà che il valore delle Quote sia calcolato ai sensi delle Direttive e del presente Regolamento;
- (c) eseguirà le istruzioni della Società di Gestione a meno che non siano in conflitto con le Direttive o con il presente Regolamento;
- (d) assicurerà che per tutte le operazioni relative ai Beni Depositati qualsiasi corrispettivo le sia rimesso entro limiti di tempo accettabili ai sensi della normale prassi di mercato per quella specifica operazione;
- (e) assicurerà che l'utile del Fondo e di ogni Comparto sia utilizzato ai sensi delle Direttive e del presente Regolamento;
- (f) verificherà la condotta della Società di Gestione relativamente a ogni anno di esercizio e riferirà ai Sottoscrittori al riguardo. La relazione della Banca Depositaria sarà consegnata alla Società di Gestione in tempo utile per consentire alla stessa di includerne una copia nella relazione annua del Fondo. La relazione della Banca Depositaria specificherà se, a suo avviso, nel periodo di riferimento il Fondo sia stato gestito:

- (i) in conformità alle limitazioni dei poteri di investimento e di indebitamento del Fondo imposte dal Regolamento e dalle Direttive; e
- (ii) in ogni caso ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle Direttive; e

ove la Società di Gestione non abbia ottemperato a quanto stabilito nei precedenti paragrafi (i) e (ii), la Banca Depositaria deve dichiararne il motivo e illustrare i provvedimenti adottati per rettificare la situazione, gli aspetti in ordine ai quali il Fondo non è stato gestito nel modo dovuto e quali sono i provvedimenti adottati al riguardo dalla Banca Depositaria;

- (g) agirà indipendentemente ed esclusivamente nell'interesse dei Sottoscrittori;
- (h) invierà alla Banca Centrale tutti i dati e le informazioni richiesti dalla Banca Centrale;
- (i) notificare tempestivamente alla Banca Centrale qualsiasi trasgressione rilevante alle Direttive, alle condizioni imposte dalla stessa Banca Centrale o ai requisiti stabiliti nel Prospetto in relazione al Fondo;
- (j) assumere in custodia o sotto il proprio controllo per conto del Fondo i Beni Depositati e detenerli o negoziarli per conto del Fondo nel rispetto di adeguate istruzioni, delle disposizioni del presente Regolamento e del Prospetto e assicurarsi che le attività liquide e registrabili o i diritti da esse derivanti siano registrati per conto o dietro ordine della Banca Depositaria o di un suo agente autorizzato;
- (k) conservare o provvedere a far conservare presso la propria sede i libri contabili, i registri, i conti e le dichiarazioni ragionevolmente necessarie per fornire una documentazione completa di tutti i Beni Depositati nonché i documenti detenuti e le operazioni effettuate dalla Banca Depositaria per conto del Fondo e di ciascun Comparto e, se del caso, di ciascuna Classe e permetterà alla Società di Gestione, a un suo delegato o ai Revisori

Contabili di esaminare suddetti libri contabili, registri, conti e dichiarazioni ogni qual volta ritengano ragionevole farlo;

- (l) adottare adeguati sistemi di controllo interno per assicurarsi che i dati contabili identifichino chiaramente la natura e l'ammontare di tutte le attività del Fondo e di ogni Comparto detenute in custodia, il soggetto detentore delle attività e la collocazione dei documenti di intestazione di ogni attività nonché tutte le attività depositate, pagate, addebitate, prese o cedute in prestito o in altro modo trasferite dalla Banca Depositaria come attività a garanzia nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società di Gestione o dal Gestore Delegato in relazione o in connessione con qualsiasi contratto *future* su valute, contratto di copertura o qualsiasi altro contratto derivato consentito;
- (m) fermo restando e senza pregiudicare quanto stabilito alla clausola 25.09 del presente Regolamento, né la Banca Depositaria né la sub-depositaria saranno ritenute responsabili per qualsiasi perdita provocata da azioni o inadempienze di un Deposito Centrale di Titoli ("CDS", *Central Securities Depository*) ; e
- (j) fermo restando quanto stabilito alla clausola 25.09 del presente Regolamento e senza venir meno in alcun modo alle proprie responsabilità, né la Banca Depositaria né la sub-depositaria saranno ritenute responsabili per qualsiasi perdita direttamente o indirettamente provocata da inadempienze di un sistema di compensazione nel portare a buon fine un'operazione.

25.02 I doveri della Banca Depositaria stabiliti nei precedenti paragrafi da (a) a (h) sono in aggiunta a qualsiasi altro dovere della Banca Depositaria specificato altrove nel presente Regolamento. I doveri della Banca Depositaria stabiliti nei paragrafi da (a) a (f) e (i) non possono essere delegati a terzi e devono essere svolti in Irlanda.

25.03 La Banca Depositaria dovrà rilasciare, trasferire, cambiare, inviare o accettare pagamenti o autorizzare il rilascio, trasferimento, cambio, invio o accettazione di pagamenti in relazione a un titolo e accettare che strumenti derivati formino

parte dei Beni Depositati detenuti dalla Banca Depositaria per conto del Fondo solo nei casi seguenti e previa ricezione di opportune istruzioni:

- (a) alla vendita di tali titoli o strumenti per conto del Fondo o Comparto in conformità alle comuni pratiche di mercato;
- (b) nel caso di vendite effettuate tramite un Sistema di regolamento titoli in conformità alle direttive o alle comuni pratiche del caso;
- (c) nel caso di attività a garanzia o titoli o attività collaterali relative a operazioni in strumenti derivati o di prestito o di leva attuate dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria o dai rispettivi delegati per conto del Fondo.
- (d) per cambi o conversioni o stabiliti da un piano di fusione, consolidamento, ricapitalizzazione, riorganizzazione o riaggiustamento del Fondo o di un Comparto o Classe o dell'emittente di detti titoli o conformi alle disposizioni per la conversione contenute in tali titoli o conformi a un accordo di deposito;
- (e) nel caso di *warrant*, diritti, o titoli simili, alla cessione o all'esercizio degli stessi;
- (f) in cambio di attività collaterali in conformità con quanto stabilito da accordi su prestiti, riacquisti o rimborsi di titoli relativi agli Investimenti del Fondo;
- (g) in relazione a un pagamento in titoli o altre attività a favore dei Sottoscrittori nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- (h) ai fini dell'esercizio di qualsiasi diritto relativo agli Investimenti; o
- (i) alla scadenza del presente Regolamento o all'eventuale nomina di una nuova Banca Depositaria come successore di quella attuale;

25.04 La Banca Depositaria dovrà versare una somma dei Beni Depositati a valere su quei fondi che siano liberamente disponibili nei conti detenuti dalla Banca Depositaria per conto del Fondo solo nei casi seguenti e previa ricezione di opportune istruzioni:

- (a) all'acquisto di titoli o altri Investimenti a condizione che il pagamento sia effettuato solo (i) in conformità alle comuni pratiche di mercato o (ii) nel caso di un acquisto effettuato tramite un Sistema di regolamento titoli, conformemente alle direttive o alle comuni pratiche del caso;
- (b) in relazione ai ri-acquisti di Quote nel Fondo;
- (c) in relazione a sottoscrizioni, conversioni, cambi, vendite all'asta o cessione di titoli;
- (d) per il pagamento di qualsiasi spesa o passività o importo sostenuto o dovuto nei confronti del Fondo, inclusi, in via non esaustiva, i seguenti pagamenti: interessi, tasse, commissioni di gestione, registrazione, revisione, di segretariato, contabili, commissioni della Società di Gestione, commissioni dovute ai consulenti per gli investimenti, oneri dei legali e di altri professionisti e tutte le altre spese e commissioni operative del Fondo, che siano o non siano, in tutto o in parte, capitalizzate o considerate spese differite;
- (e) come margine, garanzia o collaterale relativo a operazioni in strumenti derivati o di prestito o di leva attuate dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria o dai rispettivi delegati per conto del Fondo;
- (f) per il pagamento di qualsiasi distribuzione dichiarata e dovuta su Quote ai sensi del presente Regolamento o altro documento atto a regolamentare il Fondo;

- (g) in relazione o in conformità a un piano di fusione, consolidamento, ricapitalizzazione, riorganizzazione o riaggiustamento del Fondo o di un Comparto o Classe o dell'emittente di detti titoli o in conformità alle disposizioni per la conversione contenute in tali titoli o ai sensi di un accordo di deposito;
- (h) per depositi effettuati per conto del Fondo con una banca o altra istituzione finanziaria o in relazione a depositi a termine in dette banche o altre istituzioni finanziarie e per gli importi comunicati alla Banca Depositaria tramite opportune istruzioni;
- (i) alla scadenza del presente Regolamento o all'eventuale nomina di una nuova Banca Depositaria come successore di quella attuale.

25.05 La Banca Depositaria può, a propria discrezione, senza esplicito consenso da parte della Società di Gestione e a condizione di non aver ricevuto opportune istruzioni contrarie:

- (a) effettuare pagamenti a favore di se stessa o di terzi per spese relative alla gestione di titoli o relative ai propri doveri, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, inclusi, in via non esaustiva, pagamenti relativi a costi derivanti da operazioni, commissioni di intermediazione finanziaria di alto livello, commissioni di intermediazione finanziaria, tasse e commissioni locali, posto che la Società di Gestione sia informata di tutti i suddetti pagamenti;
- (b) cedere titoli per il rimborso e/o titoli temporanei in cambio di titoli definitivi;
- (c) girare, per conto del Fondo, effetti a titolo di incasso, assegni, tratte bancarie, e altri strumenti negoziabili;
- (d) perfezionare o fare in modo che la sub-depositaria perfezioni, a nome della Società di Gestione (o della Banca Depositaria o di un suo delegato) i certificati di proprietà e altri certificati che possano essere richiesti al fine di ottenere pagamenti o esercitare diritti in relazione a

titoli; ricevere e aprire, a propria cura o quella della sub-depositaria, tutta la posta indirizzata alla Società di Gestione o al Fondo, e trasferire gli interessi frazionali derivanti da dividendi azionari ricevuti dalla Banca Depositaria o dalla sub-depositaria in conformità alle leggi e alle pratiche locali;

- (e) in via generale, occuparsi di tutte le questioni amministrative o accessorie relative a vendite, cambi, sostituzioni, acquisti, trasferimenti e altre negoziazioni che coinvolgano i titoli e i beni del Fondo; e

25.06 A meno che la Banca Depositaria non abbia ricevuto opportune istruzioni contrarie, essa può ricevere dividendi, interessi e altri pagamenti effettuati nonché dividendi, diritti e distribuzioni simili effettuati o emessi in relazione a titoli detenuti che non siano soggetti alla discrezionalità della Società di Gestione e presentare per il pagamento titoli in scadenza o coupon e titoli di cui è stato chiesto il rimborso o che siano divenuti pagabili e, su richiesta della Società di Gestione, perfezionerà o provvederà a far perfezionare adeguati certificati di proprietà o altri certificati e dichiarazioni giurate relative all'incasso dei redditi e girerà a titolo di incasso, per conto del Fondo, assegni, tratte bancarie, e altri strumenti negoziabili o trasferibili e si occuperà o farà in modo che il suo agente si occupi di qualsiasi questione ragionevolmente ritenuta necessaria o adeguata in relazione all'incasso, ricezione e deposito di tale reddito e dovrà, quanto prima possibile, accreditare tale somma all'opportuno conto del Fondo.

25.07 La Banca Depositaria dovrà, non appena avutane notizia, comunicare alla Società di Gestione (o a un suo agente) il rimborso parziale di qualsiasi titolo. Nel caso in cui la Banca Depositaria o qualsiasi sub-depositario o Sistema di regolamento titoli detenga titoli nei quali il Fondo abbia un interesse in qualità di parte di una massa fungibile, la Banca Depositaria o la sub-depositaria o Sistema di regolamento titoli possono selezionare i titoli che possono essere soggetti a rimborso o pagamento parziale o ad altre azioni che non interessino tutti i titoli della classe di riferimento secondo criteri non discriminatori generalmente utilizzati per effettuare tale selezione.

- 25.08 Alla ricezione di una comunicazione o documentazione relativa a un Investimento, la Banca Depositaria dovrà, quanto prima possibile, inoltrare la stessa alla Società di Gestione nonché gestirla, di volta in volta, ai sensi di opportune istruzioni e, qualora richiesto dalla Società di Gestione, perfezionarla e inviarla o far sì che venga perfezionata e inviata alla Società di Gestione o, laddove ragionevolmente necessario, può delegare a un procuratore o un delegato il potere di esercitare qualsiasi diritto conferito da, o di agire nei confronti di, tutti gli Investimenti o parte di essi a condizione che, fermo restando che la Banca Depositaria si attenga alle opportune istruzioni fornitele, essa non sarà responsabile della forma di tale delega a un procuratore o delegato. Se la Società di Gestione (o un suo agente) non fornisce opportune istruzioni alla Banca Depositaria in merito all'esercizio dei diritti relativi agli Investimenti entro una ragionevole scadenza stabilita dalla Banca Depositaria ed entro i limiti previsti dalla legge in vigore e ai sensi delle locali pratiche di mercato, la Banca Depositaria o la sub-depositaria di riferimento hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di vendere tali diritti nel loro mercato principale e depositare i proventi di detta vendita nel registro di cassa dell'Amministratore Fiduciario.
- 25.09 La Banca Depositaria risponderà alla Società di Gestione e ai Sottoscrittori di qualsiasi perdita da loro sostenuta risultante da sua ingiustificata inadempienza nell'esecuzione dei propri obblighi o da sua impropria esecuzione degli stessi.
- 25.10 (a) La responsabilità della Banca Depositaria non sarà inficiata dal fatto di aver affidato a terzi tutti i beni in sua custodia o una parte di essi.
- (b) Le parti che sottoscrivono il presente Regolamento riconoscono che a giudizio della Banca Centrale, al fine di far fronte ai propri impegni ai sensi delle Direttive, la Banca depositaria deve:
- (i) esercitare cura e diligenza nella scelta e nella nomina di un delegato addetto alla custodia al fine di assicurare che tale delegato abbia e continui ad avere l'esperienza, la competenza e la posizione necessarie per far fronte alle relative responsabilità; e

- (ii) mantenere un adeguato livello di controllo nei confronti di tale delegato; e
- (iii) effettuare le opportune indagini di volta in volta al fine di assicurare che il delegato continui a svolgere i propri compiti in maniera competente;

Quanto sopra non intende essere un'interpretazione legale delle Direttive OICVM e delle corrispondenti misure da esse previste. La Società di Gestione e la Banca Depositaria con il presente Regolamento riconoscono che il giudizio della Banca Centrale come precedentemente illustrato è anche il loro giudizio per quanto riguarda il modo in cui la Banca Depositaria assolverà alle proprie responsabilità.

Qualora un Comparto investa su mercati sui quali i sistemi di custodia e/o di negoziazione non siano pienamente sviluppati, le attività del Comparto negoziate su tali mercati e che sono state affidate a sub-depositarie, nei casi in cui sia necessario l'intervento di tali sub-depositarie, possono essere esposte a rischi nei confronti dei quali la Banca Depositaria non sarà ritenuta passibile. Dettagli sui potenziali rischi per quanti investano in tali mercati saranno forniti nel Prospetto del Fondo nel rispetto delle disposizioni della Banca Centrale.

- 25.11 A prescindere da quanto previsto dalla sub-Clausola 7.01, e nel rispetto delle sub-Clausole 25.09 e 25.10 del presente Regolamento, la Banca Depositaria avrà il diritto di designare qualsiasi agente, ente di compensazione, sub-depositaria o delegato ("Delegato") della banca Depositaria stessa che sarà registrato in qualità di proprietario di un Investimento detenuto fiduciariamente ai sensi del presente Regolamento e riceverà ed effettuerà per conto della Banca Depositaria tutti i pagamenti che altrimenti sarebbero stati ricevuti o effettuati dalla Banca Depositaria stessa. Qualsiasi riferimento nel presente Regolamento alla Banca Depositaria in relazione all'assegnazione, registrazione o detenzione a proprio nome degli Investimenti o ai suoi diritti, obblighi o poteri discrezionali in qualità di proprietario registrato degli Investimenti o alla ricezione o effettuazione di pagamenti da parte sua sarà considerato, laddove il contesto lo consenta, anche un riferimento a tale delegato quale rappresentante della Banca Depositaria in relazione alle

precedenti questioni nonché ai pagamenti ricevuti o effettuati che avrebbero dovuto essere ricevuti o effettuati dalla Banca Depositaria.

25.12 La Banca Depositaria deve:

- (i) assicurare che vi sia una separazione legale delle attività non in contanti detenute in custodia e che tali attività siano detenute su base fiduciaria. Nei Paesi in cui non sono riconosciuti i doveri fiduciari, la Banca Depositaria deve assicurare che sia garantito il diritto legale alle attività del Fondo o dei Comparti di riferimento;
- (ii) adottare adeguati sistemi di controllo interno per assicurarsi che i dati contabili identifichino chiaramente la natura e l'ammontare di tutte le attività detenute in custodia, il soggetto detentore delle attività e la collocazione dei documenti di intestazione di ogni attività.

Laddove la Banca Depositaria si avvalga dei servizi di un delegato, essa deve assicurare che questi mantenga tali livelli di qualità.

25.13 Laddove la Banca Depositaria si avvalga dei servizi di una sub-depositaria globale, essa deve assicurare che:

- (i) le attività non in contante siano detenute su base fiduciaria dalla rete di agenti della sub-depositaria globale. Ciò dovrebbe essere periodicamente confermato da tali agenti. Nelle giurisdizioni in cui non sono riconosciuti i doveri fiduciari, la Banca Depositaria deve assicurare che sia garantito il diritto legale alle attività del Fondo o dei Comparti di riferimento;
- (ii) la Banca Depositaria deve mantenere un registro in cui siano annotate le sedi e gli importi di tutti i titoli detenuti da ciascun agente depositario;
- (iii) il rapporto tra la Banca Depositaria e la sub-depositaria globale dovrebbe essere stabilito tramite atto legale sottoscritto dalle due parti

25.14 (i) La Banca Depositaria non sarà responsabile dell'acquisto, della selezione o dell'esecuzione di alcun Investimento né della vendita, conversione o variazione di alcun Investimento, bensì la Società di Gestione (ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento) sarà responsabile dell'acquisto, selezione, esecuzione, vendita, conversione o variazione di qualsiasi Investimento e la Banca Depositaria non sarà in ogni caso responsabile di alcuna perdita derivante dall'esercizio di tale potere discrezionale da parte della Società di Gestione.

(ii) La Banca Depositaria non avrà alcuna responsabilità in relazione ad alcuna perdita o danno derivante dall'inadempienza di una delle parti nel consegnare Investimenti o contanti alla Banca Depositaria o a un suo delegato, o nel restituire tali Investimenti o contanti che siano stati consegnati alla Banca Depositaria o a un suo Delegato a detta controparte, e tale inadempienza comprende la consegna di Investimenti o contante falsificati o rubati.

(iii) Qualsiasi intermediario di compensazione presso il quale siano depositati o versati come attività a garanzia dalla Banca Depositaria somme o attività a garanzia in relazione a *futures* e opzioni o altri contratti di copertura non sarà considerato sub-depositario o agente della Banca Depositaria a tali scopi e la Banca Depositaria non sarà responsabile delle azioni od omissioni né di alcuna perdita diretta o indiretta causata da tale intermediario di compensazione.

25.15 Né la Banca Depositaria né alcuno dei suoi agenti saranno responsabili dell'autenticità di qualsiasi firma o sigillo apposto come firma in garanzia di alcun Certificato o trasferimento o modulo di richiesta, approvazione o altro documento che possa inficiare la proprietà o il trasferimento di Quote, né dovranno in alcun modo rimediare ad alcuna perdita subita da qualsiasi soggetto a causa di una firma falsificata o non autorizzata o di un sigillo apposto su tale approvazione, trasferimento o altro documento o per aver considerato autentici tale firma o sigillo falsificati o non autorizzati e aver agito di conseguenza (e, fermo restando il senso generale di quanto detto sopra, la Banca Depositaria o un suo agente possono agire in base ad un certificato consegnatogli dalla Società di Gestione o da un agente della medesima

relativamente alla validità di qualsiasi firma o sigillo apposto su qualsiasi documento).

- 25.16 Alla Banca Depositaria e a qualsiasi suo Associato non sarà preclusa, a causa della funzione svolta dalla Banca Depositaria, la facoltà di acquistare o detenere Quote o di agire come banca per il Fondo o di stipulare contratti finanziari o effettuare altre operazioni finanziarie con la Società di Gestione o con qualsiasi Sottoscrittore o qualsiasi società o ente che detenga una qualsiasi parte delle azioni o abbia interessi congiunti che formino parte dei Beni Depositati, o di vantare interessi su tali contratti o operazioni o di detenere partecipazioni azionarie o investimenti o interessi congiunti su qualsiasi proprietà di tali società o enti. La Banca Depositaria o un suo Associato non dovranno rendere conto, salvo ove altrimenti stabilito ai sensi del presente Regolamento, né alla Società di Gestione né ai Sottoscrittori per gli utili o benefici maturati a loro favore in relazione a quanto sopra descritto.
- 25.17 La Banca Depositaria non avrà alcun obbligo di comparire, di perseguire o difendersi in alcuna causa o procedimento legale in relazione alle disposizioni del presente Regolamento o ai Beni Depositati o a qualunque parte di essi né a prendere parte o ad acconsentire ad alcuna azione societaria o da parte degli azionisti o delle parti interessate che a suo avviso la possa coinvolgere in spese o passività ma può, a sua totale discrezione, decidere di perseguire o difendere un'azione o procedimento legale a patto che la Banca Depositaria sia risarcita e indennizzata, a valere sui Beni Depositati, da qualsiasi costo, passività o spesa eventualmente subita e sostenuta come conseguenza di tali procedimenti legali, in termini ritenuti soddisfacenti dalla Banca Depositaria.
- 25.18 La Banca Depositaria non dovrà rendere conto ad alcun Sottoscrittore o ad altri soggetti di alcun pagamento effettuato o sostenuto in buona fede a favore di qualsiasi autorità fiscale ufficiale irlandese o di altri Paesi con riferimento a imposte o altri oneri relativi o in qualsiasi modo derivanti da operazioni di qualsiasi natura ai sensi del presente Regolamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento non avrebbe dovuto essere effettuato o sostenuto o avrebbe potuto non esserlo.

25.19 Nel caso in cui una richiesta, avviso, istruzione o altra comunicazione debba essere trasmessa dalla Società di Gestione o da suoi agenti regolarmente autorizzati alla Banca Depositaria, quest'ultima può accettare come prova sufficiente un documento firmato, o se inviato elettronicamente, inviato per conto della Società di Gestione o suoi agenti regolarmente autorizzati, o altro funzionario della Società di Gestione, o suo agente regolarmente autorizzato, che la Società di Gestione o suoi agenti regolarmente autorizzati possano comunicare di volta in volta per iscritto con una "Opportuna Istruzione". Tale Opportuna Istruzione sarà fornita dalla Società di Gestione o dai suoi agenti regolarmente autorizzati alla Banca Depositaria per iscritto, tramite fax o altro mezzo di comunicazione elettronico approvato dalla Banca Depositaria. Laddove sia fornita per mezzo elettronico, la Società di Gestione sarà pienamente responsabile della sicurezza del terminale di ricezione proprio o del suo agente, dell'accesso allo stesso, del suo corretto e autorizzato utilizzo e della creazione e applicazione continua di efficaci misure di sicurezza. Laddove sia fornita sotto forma di fax, la Società di Gestione sarà pienamente responsabile di assicurare che le istruzioni non siano falsificate, duplicate o illeggibili. La Società di Gestione accetta di sollevare e indennizzare la Banca Depositaria nei confronti di qualsiasi passività, perdita, danno, costo e qualsiasi altra spesa di qualsivoglia natura sostenuta dalla Banca Depositaria come risultato, nel caso di una Opportuna Istruzione in forma elettronica, dell'utilizzo improprio o non autorizzato di detto terminale da parte della Società di Gestione o suoi agenti regolarmente autorizzati o da altri per conto della Società di Gestione o, nel caso di Opportuna Istruzione in forma di fax, a seguito di eventuali istruzioni contraffatte, duplicate o illeggibili. La Banca Depositaria ha il diritto di fare assoluto affidamento sulle Opportune Istruzioni, e non incorrerà in alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi azione intrapresa in buona fede, facendo affidamento sulle Opportune Istruzioni e in conformità ad esse.

25.20 Ai sensi delle Direttive, la Banca Depositaria, relativamente ai poteri e alle facoltà ad essa conferiti dal presente Regolamento, avrà assoluta e piena discrezionalità in merito alla loro applicazione o meno e, in assenza di negligenza, frode, sconsideratezza, malafede o inadempienza volontaria da parte della stessa, la Banca Depositaria, ai sensi delle sub-Clausole 25.09 e 25.10, non sarà ritenuta responsabile in alcun modo delle perdite, richieste,

spese, costi o danni che possano derivare dall'applicazione o meno di detti poteri.

- 25.21 La Banca Depositaria può agire in base a consulenze o informazioni ottenute da legali, contabili o altri esperti rispettabili incaricati dalla stessa o dalla Società di Gestione e può altresì agire in base a dichiarazioni o informazioni o consulenze ottenute dalla Società di Gestione o da banche, contabili, intermediari finanziari, legali, agenti o altri soggetti che svolgano funzioni di agenti o consulenti della Banca Depositaria o della Società di Gestione ai sensi del presente Regolamento. La Banca Depositaria, nella selezione di un consulente o nell'agire in base a tali dichiarazioni, informazioni o consulenze, non sarà responsabile della correttezza delle stesse né di alcuna perdita derivante dall'aver agito in tale modo. Inoltre, la Banca Depositaria può far affidamento su tutte le informazioni che ritiene aver ricevuto in buona fede dalla Società di Gestione, dall'Agente Amministrativo, dal Gestore Delegato o da qualsiasi persona nominata da uno di essi.
- 25.22 La Banca Depositaria non sarà in alcun modo tenuta ad effettuare pagamenti a favore di alcun Sottoscrittore o altro soggetto ad eccezione dei pagamenti a valere sui fondi da essa detenuti o ricevuti a tale scopo ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento.
- 25.23 Né la Società di Gestione né la Banca Depositaria saranno responsabili di alcuna perdita o danno ai Beni Depositati o di alcuna inadempienza nello svolgimento dei propri doveri se tale perdita o inadempienza è direttamente o indirettamente causata da o dovuta a guerra, insurrezione civile, ribellione, temporale, tempesta, incendio, forza maggiore, sciopero, serrata sindacale, mancanza di corrente, guasto o errore informatico, guasto o interruzione delle comunicazioni, atto di governo o altra autorità competente o altra causa A CONDIZIONE CHE tali circostanze siano al di fuori del ragionevole controllo della Società di Gestione e della Banca Depositaria e A CONDIZIONE INOLTRE CHE la Società di Gestione o la Banca Depositaria si avvalgano di tutte le misure ragionevoli al fine di attenuare per quanto possibile gli effetti delle stesse.

- 25.24 La Banca Depositaria, fatte salve le indennità consentite dalla legge o altrimenti, e fermo restando quanto previsto dalle sub-Clausole 25.09 e 25.10, sarà tenuta indennizzata, a valere sui Beni Depositati, relativamente al tutte le passività e le spese regolarmente sostenute nell'esecuzione o supposta esecuzione dell'amministrazione dei fondi o dei poteri, doveri, autorità e discrezionalità ad essa conferiti ai sensi del presente Regolamento o dei termini della sua nomina nonché relativamente a qualsiasi azione legale, procedimento, costo, richiesta, danno, spesa e domanda con riferimento a qualsiasi aspetto o azione effettuata o omessa o subita in relazione a questo Fondo o ad alcuno dei suoi Comparti (salvo che in caso di frode, negligenza, sconsideratezza, malafede o inadempienza volontaria della Banca Depositaria).
- 25.25 La Banca Depositaria avrà il diritto di rifiutarsi di eseguire qualsiasi investimento, realizzo o altra operazione di qualsiasi natura per conto del Fondo, se a suo ragionevole avviso:
- (i) tale investimento, realizzo o altra operazione sarebbe in conflitto con le Direttive, con il presente Regolamento o con altro documento relativo all'offerta di Quote o sarebbe illegale o violerebbe i requisiti di un ente governativo o altro ente i cui requisiti (siano essi legalmente vincolanti o meno) debbano essere rispettati da istituzioni finanziarie in genere o dalla Banca Depositaria in particolare per legge, usanza o prassi abituale, fermo restando che la Banca Depositaria non avrà alcun obbligo di verificare che le istruzioni ricevute siano in contrasto con alcuna delle predette leggi, autorità o documenti; o
 - (ii) vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le passività da sostenere nel corso di tale investimento, realizzo o altra operazione non siano adeguatamente coperte dagli Investimenti o contanti del Fondo in quel momento detenuti dalla Banca Depositaria o per suo conto; o
 - (iii) la Banca Depositaria potrebbe essere chiamata a rispondere in proprio a seguito di tale investimento, realizzo o altra operazione.

La Banca Depositaria informerà immediatamente la Società di Gestione di qualunque operazione del tipo sopra descritto.

- 25.26 Ai sensi e fatte salve le Clausole 25.09 e 25.10 del presente Regolamento, ogni soggetto nominato dalla Banca Depositaria ai sensi della clausola 25.11 del presente Regolamento, per essere registrato come titolare di un qualsiasi Investimento, oltre ai suoi delegati, dipendenti e agenti, può essere indennizzato a valere sulle attività del Comparto di riferimento nei confronti di tutte le azioni, i procedimenti e le rivendicazioni e tutti i costi, le richieste e le spese (comprese le spese legali e professionali) che ne derivano, che possono essere intentate contro, subite o sostenute da tale soggetto, dai suoi delegati, dipendenti o agenti nell'esercizio di obblighi e doveri o derivanti dal fatto che tali investimenti sono registrati a nome di detto soggetto o di un suo delegato e nei confronti di eventuali imposte applicabili al Fondo che possono essere valutate su o essere attribuite a tale soggetto o ai suoi delegati, dipendenti o agenti, a condizione che tale indennizzo non possa essere concesso quando tale soggetto o i suoi delegati, dipendenti o agenti si siano resi colpevoli di negligenza, frode, sconsideratezza, malafede o inadempienza volontaria.
- 25.27 In nessun caso la Banca Depositaria o la Società di Gestione saranno personalmente responsabili di eventuali imposte o altri oneri applicati a carico degli investimenti del Fondo o sul suo reddito o plusvalenze. La Banca Depositaria e la Società di Gestione saranno rimborsate e indennizzate a valere sulle attività di riferimento per tutte le tasse e le spese, per qualsiasi imposta o tassa riscossa a carico della Banca Depositaria o della Società di Gestione o della sub-depositaria e per tutte le spese ragionevoli, comprese, a titolo non esaustivo, spese legali di entità ragionevole, interessi, sanzioni e imposte addizionali che la Banca Depositaria o la Società di Gestione o qualsiasi sub-depositaria possono sostenere in relazione a tali tasse o diritti, a condizione che la Banca Depositaria e la Società di Gestione non siano rimborsate o indennizzate per le imposte prelevate sul loro reddito derivanti dal loro compenso ai sensi del presente Regolamento. A scanso di equivoci, si conviene e viene dichiarato che i riferimenti alla Banca Depositaria o alla Società di Gestione nella presente Clausola si intendono estesi a tutti i dipendenti, funzionari e delegati della Banca Depositaria e della Società di Gestione.
- 25.28 In alcuni mercati mobiliari, la consegna ed il pagamento di valori mobiliari e altri Investimenti possono avvenire, o possono essere di norma effettuati, non

contemporaneamente. Di conseguenza, la Società di Gestione concorda che la Banca Depositaria o una sub-depositaria effettui o accetti il pagamento per una consegna di Investimenti nel modo e nella forma conformi alle condizioni prevalenti nel mercato in questione o tra gli operatori mobiliari. Il Fondo sosterrà il rischio che:

- (a) il destinatario di Investimenti consegnati dalla Banca Depositaria o da un sub-depositario non effettui il pagamento, non restituisca tali Investimenti o non detenga tali Investimenti o i proventi della loro vendita in amministrazione fiduciaria per il Fondo; e
- (b) il beneficiario del pagamento per Investimenti effettuati dalla Banca Depositaria o da una sub-depositaria non consegni gli Investimenti (il che include, in via non esaustiva, la consegna di Investimenti contraffatti o rubati) o non restituisca i pagamenti, in tutto o in parte, oppure non tempestivamente.

25.29 Senza limitazioni a quanto sopra, rispetto a tutte le raccolte di fondi o altri beni pagati o distribuiti in relazione a qualsiasi Investimento, il rischio di insolvenza da parte dell'emittente o debitore, ai sensi di e fatte salve le clausole 25.09 e 25.10, è a carico del Fondo.

25.30 Il Fondo si assume tutti i rischi degli investimenti in valori mobiliari o liquidità denominati in qualsiasi valuta e il Fondo si assume i rischi che le regole o procedure imposte dai sistemi di valori mobiliari, controlli sui cambi, congelamento dei patrimoni, o altre leggi o regolamenti che vietano o impongono oneri o costi relativi al trasferimento, da parte o per conto del Fondo di Investimenti o di liquidità derivanti dalla conversione di denaro da una valuta in un'altra valuta. La Banca Depositaria non è obbligata a sostituire un'altra valuta per un'altra valuta la cui trasferibilità, convertibilità o disponibilità è stata resa effettiva da tale legge, regolamento, norma o procedura. Fatte salve le Clausole 25.09 e 25.10, né la Banca Depositaria né qualsiasi sua delegata saranno responsabili nei confronti del Fondo per le eventuali perdite derivanti da uno qualsiasi degli eventi sopracitati.

- 25.31 In alcune giurisdizioni, le consegne di titoli possono essere revocate in determinate circostanze. Di conseguenza, gli accrediti di titoli sul conto del Comparto sono provvisori e soggetti a revoca se, in conformità con la legge e le consuetudini vigenti, viene revocata la consegna del titolo che abbia dato luogo all'accredito.
- 25.32 La Banca Depositaria nell'esercizio delle sue funzioni qui stabilite può possedere titoli mobiliari attraverso Euroclear, Cedel o qualsiasi altro sistema analogo di compensazione riconosciuto e affidabile e ha pieni poteri di delegare in tutto o in parte le sue funzioni di custodia qui regolamentate a qualsiasi persona, azienda o società, a condizione che ogni banca alla quale sono versate le somme di sottoscrizioni dalla Banca Depositaria in base a specifiche e opportune istruzioni e che sono accettate come un investimento nel Fondo non sia, mentre detiene tale valore di sottoscrizione, un sub-depositario, un soggetto designato, un agente o delegato della Banca Depositaria per tali scopi, e la Banca Depositaria non potrà, in assenza di negligenza, frode, sconsideratezza, malafede o inadempienza volontaria, essere considerata responsabile per gli atti o le omissioni di qualsiasi perdita direttamente o indirettamente causata da tale banca.
- 25.33 Qualsiasi reclamo pervenuto alla Banca Depositaria da parte di un investitore del Fondo sarà da essa tempestivamente riportato al singolo soggetto designato presso la Società di Gestione (secondo quanto notificato alla Banca Depositaria). Nella misura in cui detto reclamo sia relativo alle azioni della Banca Depositaria, la Banca Depositaria collaborerà con la Società di Gestione con l'obiettivo di concordare una linea d'azione al fine di risolvere il reclamo. Una volta che tale linea d'azione è stata concordata tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria risponderà al soggetto che ha effettuato il reclamo entro un intervallo temporale ragionevole. La Banca Depositaria conserverà un archivio di tutti i reclami scritti inviati dagli investitori del Fondo relativi alle azioni della Banca Depositaria, inclusi un registro delle risposte e delle eventuali azioni intraprese a seguito di detti reclami. Laddove un soggetto che ha effettuato il reclamo non sia soddisfatto dell'esito di un'indagine relativa a un reclamo, il soggetto che ha effettuato il reclamo riceverà notifica dalla Banca Depositaria in merito al suo diritto di riportare la questione alla Banca Centrale.

- 25.34 La Banca Depositaria fornirà costantemente alla Società di Gestione le informazioni e i report di volta in volta ragionevolmente richiesti dalla Società di Gestione (inclusi quei report ragionevolmente richiesti ai sensi del piano regolatore aziendale della Società di Gestione (e successivi emendamenti), secondo quanto concordato con la Banca Depositaria.
- 25.35 La Banca Depositaria dovrà stabilire, implementare, e mantenere sistemi e procedure che siano adeguati per salvaguardare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni relative alla Società di Gestione del Fondo.
- 25.36 La Banca Depositaria stabilirà, implementerà e manterrà un'adeguata politica di continuità aziendale volta ad assicurare, in caso di interruzione dei propri sistemi e procedure, la preservazione di dati e funzioni essenziali e il mantenimento di servizi e attività o, ove ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rempestiva ripresa dei propri servizi e attività. Dietro richiesta, la Banca Depositaria presenterà annualmente alla Società di Gestione la propria politica e le proprie procedure di continuità aziendale.
- 25.37 La Banca Depositaria conserverà un registro di tutti gli eventi relativi alla continuità aziendale. Nel caso in cui si verifichi un evento relativo alla continuità aziendale, la Banca Depositaria informerà tempestivamente la Società di Gestione in merito a tale evento e a quanto proposto al fine di ridurre eventuali interruzioni dei propri servizi.
- 25.38 La Banca Depositaria adotterà adeguati accordi in merito a sistemi elettronici adeguati in modo da permettere il tempestivo e appropriato inserimento nei propri registri di ciascuna operazione di portafoglio nel Comparto di riferimento. La Banca Depositaria assicurerà un elevato livello di sicurezza durante l'elaborazione di dati elettronici relativi a tali operazioni come pure l'integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.
- 25.39 Con la presente, la Banca Depositaria conferma di conservare, per un periodo di almeno sei anni, tutti i registri relativi al Fondo che le sia richiesto di conservare in qualità di depositaria. Dietro richiesta della Società di Gestione,

la Banca Depositaria sarà tenuta a fornirle detti registri affinché possano essere visionati dalla Banca Centrale entro un periodo di tempo ragionevole (oppure dovrà renderli disponibili affinché vengano visionati direttamente dalla Banca Centrale). Qualora tali registri siano conservati in forma non leggibile, detti registri devono poter essere riprodotti in forma leggibile. In caso di terminazione dell'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale, la Banca Depositaria avrà il dovere di conservare i registri per il periodo rimanente alla conclusione dei sei anni.

25.40 La conclusione del presente Regolamento non pregiudica eventuali diritti acquisiti ai sensi del presente Regolamento da entrambe le parti contro altre parti prima di detta conclusione.

26.00 **INDENNIZZI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE**

26.01 La Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile di alcuna azione, costi, addebiti, perdite, danni o spese sostenuti dal Fondo o da alcuno dei suoi Comparti, da un Sottoscrittore o dalla Banca Depositaria per conto del Fondo o di alcuno dei suoi Comparti derivanti dalle attività della Società di Gestione medesima (includendo ove la Società di Gestione abbia operato in buona fede seguendo le istruzioni di quanti richiedano la sottoscrizioni di Quote tramite mezzo di comunicazione elettronico), a meno che gli stessi non risultino da malafede, negligenza o inadempienza volontaria della Società di Gestione o da frode o inadempienza nei confronti del presente Regolamento. La Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile di alcun errore o errore di giudizio o di alcuna perdita subita dal Fondo o da alcuno dei suoi Comparti, dalla Banca Depositaria per conto del Fondo o di alcuno dei suoi Comparti, da un Sottoscrittore o altro soggetto che avanzi pretese a suo nome a seguito dell'acquisizione, detenzione o cessione di un investimento in assenza di malafede, negligenza o inadempienza volontaria da parte della Società di Gestione o frode o inadempienza nei confronti delle Direttive.

26.02 La Società di Gestione (in accordo con le disposizioni della Banca Centrale) sarà autorizzata a delegare a qualsiasi persona, ditta o società (l'“Agente Amministrativo”), ai sensi dei termini e condizioni dalla stessa ritenuti idonei, tutti o parte dei suoi poteri e discrezionalità relativamente all'amministrazione

dell'attività del Fondo e dei suoi Comparti, alla tenuta e gestione dei Registri e ad altri aspetti ritenuti pertinenti dalla Società di Gestione, fermo restando che la stessa non sarà ritenuta responsabile di alcuna azione, costi, addebiti, perdite, danni o spese derivanti da azioni od omissioni dell'Agente Amministrativo, dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori, oppure, se del caso, dalle proprie azioni od omissioni commesse in buona fede a seguito di consigli o raccomandazioni dell'Agente Amministrativo o dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori.

26.03 La Società di Gestione (in accordo con le disposizioni della Banca Centrale) sarà autorizzata a delegare a qualsiasi persona, ditta o società (i “Gestori Delegati”), ai sensi dei termini e condizioni ritenuti idonei dalla stessa, tutti o parte dei suoi poteri e discrezionalità relativamente alla selezione, acquisizione, detenzione e realizzo di Investimenti nonché degli importi facenti parte dei Beni Depositati, fermo restando che la Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile di alcuna azione, costo, addebito, perdita, danno o spesa derivante da azioni od omissioni dei Gestori Delegati e dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori o, se del caso, dalle proprie azioni od omissioni commesse in buona fede a seguito di consigli o raccomandazioni di un Gestore Delegato o dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori.

26.04 Ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, la Società di Gestione sarà manlevata e tenuta indenne a valere sui Beni Depositati rispetto a qualsiasi azione, costo, addebito, perdita, danno e spesa dalla stessa subito o sostenuti ivi compresi, a titolo non esaustivo, azioni, costi, addebiti, perdite, danni e spese derivanti dal fatto che la Società di Gestione abbia fatto affidamento su raccomandazioni o consigli forniti da un Gestore Delegato o dai suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori, o dove la Società di Gestione abbia operato in buona fede seguendo le istruzioni dei sottoscrittori delle quote ricevute in forma elettronica o dove la Società di Gestione abbia operato in buona fede seguendo le istruzioni/dettagli di negoziazione ricevute in forma elettronica da parte del Gestore Delegato oppure dove la Società di Gestione abbia istituito o sostenuto procedimenti giudiziari o qualsiasi altra azione derivante da o in connessione con i Beni Depositati (salvo che in caso di malafede, negligenza o inadempienza volontaria da parte della Società di Gestione o da frode o

inadempienza nei confronti delle Direttive) nella regolare esecuzione dei propri doveri.

26.05 In qualsiasi accordo relativo alla nomina di un Agente Amministrativo, la Società di Gestione (in qualità di agente della Banca Depositaria per conto del Fondo e dei suoi Comparti) avrà il diritto di estendere l'indennità specificata nella sub-Clausola 26.04 a qualsiasi Agente Amministrativo come se il riferimento alla "Società di Gestione" fossero riferimenti all'Agente Amministrativo.

26.06 In qualsiasi accordo relativo alla nomina di un Gestore Delegato, la Società di Gestione (in qualità di agente della Banca Depositaria per conto del Fondo e dei suoi Comparti) avrà il diritto di estendere l'indennità specificata nella sub-Clausola 26.04 a qualsiasi Gestore Delegato, come se i riferimenti alla "Società di Gestione" fossero riferimenti a un Gestore Delegato.

26.07 In nessun caso la Società di Gestione sarà personalmente responsabile di eventuali tasse o costi governativi imposti su o in relazione alle attività del Fondo o sul reddito o utili da esse derivanti. La Società di Gestione sarà rimborsata e indennizzata a valere sui Beni Depositati per tutte dette tasse e costi, per eventuali tasse o costi imposti alla Società di Gestione e per qualsiasi spesa, inclusi, a titolo non esaustivo, gli oneri legali fino al completo risarcimento degli stessi, interessi, penali e aggiunte alle tasse che la Società di Gestione potrà dover sostenere o che potranno insorgere in relazione a tali tasse e costi, fermo restando che la Società di Gestione non sarà rimborsata o indennizzata nella misura in cui tali tasse, costi o spese insorgano come risultato di malafede, negligenza, inadempienza volontaria al presente Regolamento oppure frode o inadempienza alle Direttive o per tasse imposte sul suo reddito derivanti dalla sua remunerazione ai sensi del presente Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti in Irlanda.

27.00 **ALTRI CONTRATTI DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA**

Nulla di quanto contenuto nel presente Regolamento sarà interpretato come impedimento alla Società di Gestione e alla Banca Depositaria, singolarmente o in

solido, dal costituire o agire in qualità di Società di Gestione o Banca Depositaria relativamente ad altri contratti fiduciari separati e distinti dal Fondo.

28.00 COMPENSO DELLA BANCA DEPOSITARIA

28.01 La Banca Depositaria avrà diritto di ricevere, a valere sui Beni Depositati, quelle commissioni che possano di volta in volta essere concordate per iscritto con la Società di Gestione e pubblicate all'interno del Prospetto, unitamente agli Esborsi, in ciascun caso con le eventuali imposte sul valore aggiunto, che matureranno e saranno dovute sulla base di volta in volta stabilita nel Prospetto.

28.02 La Banca Depositaria, ad eccezione di quanto previsto dalla sub-Clausola 28.01, non avrà alcun diritto di ricorrere ai Beni Depositati o a qualsiasi parte di essi né per il suo compenso né per il rimborso degli Esborsi sostenuti.

29.00 COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

29.01 La Società di Gestione avrà diritto a ricevere, come compenso per i servizi resi, una Commissione di Gestione (più l'imposta sul valore aggiunto, se del caso) che maturerà giornalmente e sarà pagabile mensilmente in via posticipata. Oltre a tale compenso la Società di Gestione avrà diritto al rimborso delle Spese Amministrative e Operative che le saranno rimborsate a valere sui Beni Depositati. Tale compenso e il rimborso delle Spese Amministrative ed Operative saranno in aggiunta agli importi dovuti alla Società di Gestione ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento. La Società di Gestione avrà inoltre diritto a ricevere a valere sui Beni Depositati la commissione o le commissioni di performance (più l'imposta sul valore aggiunto, se del caso) specificate nei supplementi del Prospetto di riferimento del Fondo al momento in emissione, e una commissione fino al 36% del reddito netto generato da un Comparto tramite i suoi accordi di prestito titoli per i propri servizi relativi al prestito titoli. Ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 42.02, la Commissione di Gestione alla quale ha diritto la Società di Gestione potrà essere aumentata solo con l'approvazione dei Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di riferimento con un voto a maggioranza espresso in sede di assemblea generale dei Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di riferimento.

29.02 La Società di Gestione dovrà assicurarsi che eventuali oneri, commissioni o benefici non monetari pagati o forniti da o alla Società di Gestione o un soggetto che agisca per conto della Società di Gestione siano conformi ai requisiti relativi agli “Incentivi” di cui all’Articolo 29 della Direttiva della Commissione 2010/43/EU.

30.00 **IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE**

30.01 Con il presente Regolamento la Società di Gestione si impegna con la Banca Depositaria ad eseguire i propri doveri e obblighi inerenti la sua funzione di Società di Gestione del Fondo e dei suoi Comparti fermo restando in ogni caso che la Società di Gestione non sarà responsabile né ritenuta perseguibile ove essa agisca in buona fede in base a consigli o raccomandazioni dell’Agente Amministrativo o dei Gestori Delegati o sulla base di un’opinione legale o altre consulenze di stimati professionisti, a seconda del caso, salvo che nella misura di quanto la Società di Gestione riesca a recuperare dall’Agente Amministrativo o di Gestori Delegati o consulenti professionali, a seconda del caso, senza che vi sia alcun obbligo da parte della Società di Gestione di avviare o perseguire alcuna azione a carico dell’Agente Amministrativo o dei Gestori Delegati o consulenti professionali, a seconda del caso.

30.02 La Società di Gestione si impegna altresì con la Banca Depositaria a non emettere alcuna Quota ad un prezzo superiore a quello calcolato ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 5.00 al momento dell'emissione di tale Quota e, su richiesta di un Sottoscrittore, a fornire allo stesso, gratuitamente, una dichiarazione che specifichi come è stato calcolato il prezzo della Quota.

31.00 **OPERAZIONI SU RICHIESTA DEI SOTTOSCRITTORI**

A prescindere da quanto stabilito nel presente Regolamento, né la Banca Depositaria né la Società di Gestione né alcun altro soggetto sarà obbligato ad effettuare alcuna operazione o negoziazione relativa ad alcun Certificato o ad alcuna parte di un Investimento o dei Beni Depositati per conto o a beneficio o su richiesta di qualsiasi Sottoscrittore a meno che tale Sottoscrittore non abbia preventivamente fornito i fondi in contanti alla Banca Depositaria o alla Società di Gestione o ad altro soggetto come altrimenti previsto a loro o a sua soddisfazione,

secondo i casi, relativamente all'imposta sul bollo dovuta o che potrebbe essere dovuta preventivamente o al momento dell'esecuzione con riferimento a tale operazione o negoziazione sempre fermo restando che la Banca Depositaria o la Società di Gestione o altro soggetto avrà o avranno il diritto (a seconda del caso) se lo ritengono opportuno di assolvere in tutto o in parte al pagamento dell'imposta di bollo così dovuta per conto del Sottoscrittore e di trattenere l'importo pagato a tale scopo a valere sui fondi o sulla proprietà ai quali il Sottoscrittore ha o avrà diritto in ragione delle sue Quote o di quanto altrimenti previsto dal presente Regolamento.

32.00 DOVERI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE INERENTI LA PREPARAZIONE DEGLI ASSEGNI, ETC.

A prescindere da quanto stabilito in precedenza nel presente Regolamento, sarà dovere della Società di Gestione preparare tutti gli assegni, *warrants*, conti, estratti, dichiarazioni, offerte, comunicazioni o trasferimenti di investimenti e inoltrarli nel giorno in cui devono essere inoltrati. Sarà dovere della Banca Depositaria firmare o dare corso agli stessi.

33.00 DURATA DELL'INCARICO E RECESSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

33.01 Ad eccezione di quanto previsto dalla presente Clausola, fintanto che esiste il Fondo, la Società di Gestione continuerà a svolgere la propria funzione di Società di Gestione nel rispetto dei termini del presente Regolamento.

33.02 La Società di Gestione attualmente in carica sarà passibile di revoca dall'incarico per mezzo di comunicazione scritta da parte della Banca Depositaria se dovesse verificarsi uno dei seguenti casi:

- (a) ove la Società di Gestione venga posta in liquidazione (ad eccezione di liquidazione volontaria al fine di ricostituzione o fusione ai sensi di un accordo precedentemente approvato per iscritto dalla Banca Depositaria) o venga nominato un curatore fallimentare per le attività della Società di Gestione o venga nominato un *examiner* per la Società di Gestione ai sensi del *Companies (Amendment) Act* del 1990; oppure

- (b) ove un'Assemblea dei Sottoscrittori approvi con una Delibera Straordinaria che la Società di Gestione debba ritirarsi;

Nel caso (a) la Società di Gestione attualmente in carica, a seguito della ricezione della comunicazione della Banca Depositaria, cesserà *ipso facto* dalla funzione di Società di Gestione e nel caso (b), la Società di Gestione attualmente in carica, a seguito della ricezione della comunicazione della Banca Depositaria e alla scadenza di tre (3) mesi da tale notifica, cesserà dalla funzione di Società di Gestione e la Banca Depositaria nominerà per iscritto con atto formale un altro soggetto (approvato dalla Banca Centrale) quale Società di Gestione del Fondo a condizione che e solo dopo che tale soggetto sottoscriva qualsiasi accordo che la Banca Depositaria ritenga opportuno al fine di assicurare la corretta esecuzione dei suoi doveri in qualità di Società di Gestione. Tale condizione non pregiudicherà il diritto della Banca Depositaria ivi previsto di estinguere il Fondo o uno o più Comparti in presenza di uno degli eventi specificati, laddove il diritto di estinguere il Fondo o uno o più Comparti sia stato conferito alla Banca Depositaria.

33.03 La Società di Gestione avrà il diritto, a seguito di comunicazione scritta inviata con tre (3) mesi di preavviso alla Banca Depositaria, di ritirarsi a favore di un altro soggetto approvato dalla Banca Depositaria e dalla Banca Centrale a seguito della sottoscrizione da parte di tale soggetto dell'accordo o accordi specificati nella sub-Clausola 33.02.

34.00 **DURATA DELL'INCARICO E RECESSO DELLA BANCA DEPOSITARIA**

34.01 Fatto salvo quanto previsto di seguito, la Banca Depositaria continuerà fintantoché il Fondo sussiste ad operare come Banca Depositaria, in conformità con i termini del Regolamento.

34.02 La Banca Depositaria al momento sarà passibile di revoca dall'incarico (immediato in caso di (i)) (preavviso di tre mesi (nel caso di (ii)) per iscritto dalla Società di Gestione alla Banca Depositaria se dovesse verificarsi uno dei seguenti casi:

- (i) ove la Banca Depositaria venga posta in liquidazione ad eccezione di liquidazione volontaria al fine di ricostituzione o fusione ai sensi di un accordo precedentemente approvato per iscritto dalla Banca Depositaria) o venga nominato un curatore fallimentare per le attività della della Banca Depositaria o o venga nominato un *examiner* per la Banca Depositaria ai sensi del *Companies (Amendment) Act* del 1990; oppure
- (ii) ove la Società di Gestione sia del parere e così dichiarata per iscritto che sia auspicabile un cambiamento della Banca Depositaria nell'interesse dei Sottoscrittori; o
- (iii) ove un'Assemblea dei Sottoscrittori approvi con una Delibera Straordinaria che la Banca Depositaria debba ritirarsi;

34.03 La cessazione dalla funzione della Banca Depositaria di cui sopra diventerà effettiva solo dopo la nomina di una nuova Banca Depositaria approvata dalla Banca Centrale o, nel caso in cui nessuna nuova Banca Depositaria sia nominata, al momento della revoca dell'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale.

34.04 La Banca Depositaria non avrà diritto a ritirarsi volontariamente salvo in caso di nomina di una nuova Banca Depositaria o in caso di estinzione del Fondo, compresa l'estinzione del Fondo da parte della Banca Depositaria ai sensi della sub-Clausola 36.01(d) e la revoca dell'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale. Nel caso che la Banca Depositaria desideri ritirarsi, la Società di Gestione può, con un atto integrativo al presente Regolamento, nominare un soggetto debitamente qualificato con preventiva autorizzazione della Banca Centrale per svolgere le funzioni di Banca Depositaria al posto della Banca Depositaria uscente. A seguito di ricezione della comunicazione della Banca Depositaria concernente la sua intenzione di ritirarsi, la Società di Gestione si adopererà in maniera ragionevole al fine di nominare tale soggetto debitamente qualificato.

35.00 **COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE**

35.01 Tutti gli annunci pubblicitari, comunicazioni circolari o altri documenti di tale natura contenenti riferimenti ai prezzi di emissione o ai rendimenti delle Quote ovvero contenenti un invito ad acquistare le Quote devono ottemperare ai requisiti richiesti dalla Normativa ed essere conformi alle leggi del paese nel quale sono commercializzate le Quote.

35.02 In tutte le lettere, comunicazioni circolari, annunci pubblicitari o altri documenti concernenti l'emissione o la vendita di Quote ogni riferimento alla Banca Depositaria sarà effettuato nei termini precedentemente approvati dalla stessa.

36.00 **DURATA ED ESTINZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI**

36.01 Il Fondo o alcuni dei suoi Comparti e Classi possono essere estinti dalla Banca Depositaria per mezzo di comunicazione scritta come di seguito previsto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) ove la Società di Gestione venga posta in liquidazione (ad eccezione di liquidazione volontaria al fine di ricostituzione o fusione ai sensi di un accordo precedentemente approvato per iscritto dalla Banca Depositaria) o cessi l'attività o venga a trovarsi (a ragionevole giudizio della Banca Depositaria) soggetta al controllo di società o soggetti motivatamente non graditi alla Banca Depositaria o venga nominato un curatore fallimentare per le attività della Società di Gestione o venga nominato un *examiner* per la Società di Gestione ai sensi del *Companies (Amendment) Act* del 1990;
- (b) ove il Fondo cessi di essere un Fondo UCITS regolamentato;
- (c) ove venga promulgata una legge che renda illegale continuare l'attività del Fondo o dei Comparti; oppure
- (d) ove, entro tre mesi dalla data della comunicazione scritta della Banca Depositaria alla Società di Gestione relativa al desiderio della Banca Depositaria di ritirarsi, la Società di Gestione non abbia provveduto a

nominare una nuova Banca Depositaria ai sensi della Clausola 34.00 del presente Regolamento.

La decisione della Banca Depositaria al verificarsi di uno degli eventi specificati nella presente sub-Clausola 36.01 saranno, come previsto dalla Clausola 36.00, conclusive e vincolanti per tutte le parti interessate e la Banca Depositaria, salvo che in caso di ingiustificabile inadempienza ai propri obblighi o inadeguate assolvimento degli stassi per negligenza, frode, incuria, malafede o dolo volontario, non sarà ritenuta responsabile della mancata estinzione del Fondo ai sensi della Clausola 36.00 o altrimenti. La Società di Gestione in carica accetterà la decisione della Banca Depositaria e la sollevierà da qualsiasi responsabilità in merito nei confronti della Società di Gestione medesima e la terrà indenne da ogni pretesa di qualsiasi tipo da parte della Società di Gestione per danni.

36.02 Il Fondo o alcuni dei suoi Comparti possono essere estinti dalla Società di Gestione a sua totale discrezione per mezzo di comunicazione scritta come di seguito previsto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) ove la Banca Depositaria venga posta in liquidazione (ad eccezione di liquidazione volontaria al fine di ricostituzione o fusione ai sensi di un accordo precedentemente approvato per iscritto dalla Società di Gestione) o cessi attività o diventa soggetta di fatto al controllo di qualche società o persona che la Società di Gestione abbia ragioni per non approvare o venga nominato un curatore fallimentare per le attività della Banca Depositaria o venga nominato un *examiner* per la Banca Depositaria ai sensi del *Companies (Amendment) Act* del 1990;
- (b) ove la Società di Gestione sia del ragionevole avviso che la Banca Depositaria non sia in grado di svolgere le sue funzioni.
- (c) ove dopo un anno dalla data della prima emissione di Quote o in qualsiasi successivo Giorno di Negoziazione il Valore Patrimoniale Netto di tutti i Comparti o Classi o di uno di essi sia inferiore a un milione di Euro;
- (d) ove il Fondo cessi di essere un OICVM Autorizzato ai sensi della Normativa

- (e) ove venga promulgata una legge che renda illegale continuare l'attività del Fondo o dei Comparti o Classi; o
- (f) ove, entro tre mesi dalla data della comunicazione scritta della Società di Gestione alla Banca Depositaria relativa al suo desiderio di ritirarsi, la Banca depositaria non sia riuscita ad incaricare una nuova Società di Gestione nel rispetto del Regolamento;

36.03 La Società di Gestione può, con l'approvazione della Banca Depositaria e previo preavviso alla Banca Centrale, terminare qualsiasi Comparto o Classe esistente dando almeno trenta giorni di preavviso ai Sottoscrittori di quel Comparto o Classe e alla Banca Centrale.

36.04 La parte che estingue il Fondo o il Comparto o la Classe ne darà comunicazione ai Sottoscrittori nella maniera prevista dal presente Regolamento stabilendo in tale maniera la data effettiva dell'estinzione, che non sarà anteriore a due mesi dalla data di tale comunicazione.

36.05 Il Fondo o alcuni dei suoi Comparti possono essere estinti in qualsiasi momento per mezzo di una Delibera Straordinaria dell'Assemblea dei Sottoscrittori debitamente convocata e riunita ai sensi di quanto previsto dall'allegato al presente Regolamento e tale estinzione sarà effettiva dalla data della Delibera o da eventuale data futura se così stabilito dalla Delibera medesima.

37.00 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESTINZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI

37.01 Non più tardi di due mesi prima della scadenza del Periodo del Regolamento o del Periodo del Comparto, a seconda del caso, ai sensi dei termini di riferimento del presente Regolamento, la Società di Gestione (se fattibile da un punto di vista pratico) darà comunicazione ai Sottoscrittori informandoli che verrà effettuata la distribuzione dei Beni Depositati.

37.02 A seguito della comunicazione di tale estinzione la Società di Gestione provvederà a vendere tutti gli investimenti rimasti presso la Banca Depositaria o

un suo delegato come parte dei Beni Depositati e tale vendita sarà effettuata e completata secondo le modalità ed entro i termini, prima o dopo l'estinzione del Fondo o del Comparto, stabiliti dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria.

37.03 La Società di Gestione, nel momento ritenuto opportuno e a sua totale discrezione, provvederà a distribuire ai Sottoscrittori, in base all'ultima assegnazione disponibile del Valore Patrimoniale Netto del Comparto tra Quote della Classe specifica ai sensi della sub-Clausola 17.02 e successivamente proporzionalmente al numero di Quote da loro rispettivamente detenute, l'utile netto in contanti derivante dal realizzo degli Investimenti del Comparto di riferimento ed eventuali contanti che in quel momento facciano parte del Comparto o Classe di riferimento, a condizione che gli stessi siano disponibili per la distribuzione. Una tale distribuzione sarà effettuata solo dopo che i Certificati (se ne esistono) relativi alle Quote per le quali viene fatta la distribuzione stessa siano stati depositati presso la Società di Gestione unitamente alla richiesta di pagamento e alla ricevuta come stabilito dalla Società di Gestione a sua totale discrezione premesso che:

- (a) la Società di Gestione avrà il diritto di trattenere dai fondi affidati alla Banca Depositaria ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 37.00 un importo per coprire tutti i costi, addebiti, spese, pretese, passività e richieste relative al Comparto di riferimento da essa sostenuti o da sostenersi in relazione alla liquidazione del Fondo o del Comparto, a seconda del caso, e di essere manlevata e tenuta indenne a valere su tale importo rispetto a detti costi, addebiti, spese, pretese e richieste; e
- (b) tutti i proventi o altri contanti non reclamati detenuti dalla Banca Depositaria ai sensi della presente Clausola possono, alla scadenza di dodici mesi dalla data di esigibilità, essere depositati in tribunale fatto salvo il diritto della Banca Depositaria di dedurre da detto importo qualsiasi spesa sostenuta nell'effettuare tale provvedimento.

37.04 Le previsioni di cui sopra si applicano anche in caso di cessazione di una Classe.

38.00 **PRASSI DI BORSA**

La Banca Depositaria e la Società di Gestione potranno fare riferimento, in qualsiasi momento e a tutti i fini del presente Regolamento, alla procedura di rito o alle normative di un Mercato Riconosciuto o alle decisioni di qualsiasi commissione o funzionario degli stessi per determinare cosa costituisca normale prassi per il regolamento o buona consegna e altre questioni di natura simile, e tale prassi e decisioni saranno conclusive e vincolanti per tutte le parti ai sensi del presente Regolamento.

39.00 **SOTTOSCRITTORI QUALIFICATI**

39.01 Nessuna Quota sarà emessa, trasferita o posseduta a beneficio di un Soggetto Statunitense. Ad ogni sottoscrittore di Quote di qualsiasi Comparto verrà chiesto di certificare di non essere un Soggetto Statunitense e di non sottoscrivere le Quote per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense, e di impegnarsi a non vendere o offrire in vendita o trasferire tali Quote ad un Soggetto Statunitense. Nessun trasferimento di Quote sarà registrato nel Registro di riferimento a meno che l'acquirente non certifichi alla Banca Depositaria di non essere un Soggetto Statunitense e di non sottoscrivere tali Quote per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense. La Società di Gestione avrà piena facoltà (ma non avrà alcun obbligo) di imporre le limitazioni che riterrà necessarie (a parte quelle relative al trasferimento non espressamente previste dal presente Regolamento) al fine di assicurare che nessuna Quota di qualsiasi Comparto sia acquisita o detenuta da un soggetto in contravvenzione con la legge o le richieste di qualsiasi paese o autorità governativa ivi compresa, a puro scopo esemplificativo, la normativa relativa al controllo valutario in essi vigente o da un Soggetto Statunitense o da qualsiasi soggetto, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo (c) della sub-Clausola 39.04.

39.02 La Società di Gestione può, in occasione di domande di sottoscrizione di Quote o in qualsiasi altro momento o di volta in volta, richiedere la produzione di prove in relazione a quanto stabilito nella sub-Clausola 39.01 da essa ritenute sufficienti, a sua totale discrezione

39.03 Se un soggetto si rende conto di detenere o possedere Quote in contravvenzione con la sub-Clausola 39.01 dovrà immediatamente vendere le Quote alla Società di Gestione o a un soggetto debitamente autorizzato a detenerle.

39.04 Se la Società di Gestione verrà a conoscenza o se avrà ragione di ritenere che alcune Quote siano di proprietà diretta o a beneficio di:

- (a) un soggetto che trasgredisca qualsiasi legge o richiesta di un qualsiasi paese o autorità governativa o che in virtù delle stesse non sia autorizzato a detenere tali Quote; o
- (b) un soggetto che sia, o abbia acquisito tali Quote per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense; o
- (c) un soggetto o più soggetti in circostanze (che abbiano ripercussioni sia direttamente che indirettamente sul soggetto o sui soggetti, sia singolarmente che unitamente ad altri soggetti collegati o meno, o in qualsiasi altra circostanza che possa apparire rilevante alla Società di Gestione) che, a parere della Società di Gestione, potrebbero determinare passività di natura fiscale o svantaggi economici a carico del Fondo o dei Comparti che il Fondo o i Comparti non avrebbero altrimenti dovuto subire o sostenere;

La Società di Gestione avrà il diritto di notificare a tale soggetto la richiesta di trasferire le Quote ad un soggetto qualificato e autorizzato a possedere le stesse e la cui proprietà delle Quote non determini per il Fondo alcuna passività di natura fiscale o alcuno svantaggio economico che il Fondo non avrebbe altrimenti subito o sostenuto, o di richiedere per iscritto il rimborso di tali Quote.

39.05 Se uno di tali soggetti, avendone ricevuto notifica ai sensi di quanto indicato in precedenza, entro 14 giorni a seguito della ricezione di tale comunicazione non trasferisce le Quote o non ne richiede il rimborso alla Società di Gestione, alla scadenza dei 14 giorni si riterrà che lo stesso abbia richiesto alla Società di Gestione di rimborsare le Quote e che abbia nominato la Società di Gestione come suo procuratore ai fini del rimborso delle Quote, e tale soggetto sarà obbligato a consegnare immediatamente il Certificato o i Certificati alla Società di Gestione che avrà il diritto di nominare una persona per firmare per suo conto

i documenti che potranno essere richiesti al fine di ottenere il rimborso di tali Quote dalla Società di Gestione.

40.00 **COMUNICAZIONI**

40.01 Qualsiasi avviso o altro documento di cui è richiesta la notifica o l'invio ad un Sottoscrittore verrà ritenuto regolarmente ricevuto, nel caso di Sottoscrittori iscritti nel Registro di un Comparto di riferimento, se inviato per posta, o consegnato al recapito risultante dal Registro e o trasmesso via fax, telex o altri mezzi o comunicazione elettronica a un numero di fax, un indirizzo telex, e-mail o altro mezzo di identificazione elettronica fermo restando che la Società di Gestione o un suo delegato o se emesso o pubblicato nelle modalità stabilite dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria o tramite qualsiasi altro mezzo stabilito e comunicato anticipatamente dalla Società di Gestione ai Sottoscrittori. Qualsiasi avviso inviato per posta ai sensi di quanto previsto dalla presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto dopo 7 Giorni Lavorativi successivi alla data di spedizione e qualsiasi avviso inviato per telefax o per telex o consegnato come previsto dalla presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto a seguito di conferma positiva di trasmissione o di conferma di ricezione o nel Giorno Lavorativo nel quale è stato consegnato, ma solo se l'avviso è stato consegnato durante il normale orario di lavoro in tal giorno; nel caso che l'avviso sia stato consegnato al di fuori del normale orario lavorativo, la consegna dello stesso verrà considerata come avvenuta nel Giorno Lavorativo successivo. La dimostrazione che l'avviso è stato correttamente indirizzato, affrancato e imbucato sarà la prova conclusiva della spedizione. Qualsiasi avviso ricevuto via e-mail sarà ritenuto regolarmente ricevuto quando trasmesso al sistema di informazione elettronico designato dal Sottoscrittore al fine di ricevere comunicazioni elettroniche. Qualsiasi avviso emesso o pubblicato verrà ritenuto regolarmente ricevuto nella data di emissione o pubblicazione di tale avviso.

40.02 La consegna di un avviso o documento a uno di più co-Sottoscrittori iscritti nel Registro di un Comparto di riferimento verrà ritenuta regolarmente effettuata sia a lui stesso che agli altri co-Sottoscrittori iscritti nel Registro.

- 40.03 Qualsiasi avviso o documento consegnato ai sensi della sub-Clausola 40.01, indipendentemente dal fatto che il Sottoscrittore sia in quel momento deceduto o fallito e indipendentemente dal fatto che la Banca Depositaria e la Società di Gestione siano o meno a conoscenza della morte o del fallimento, verrà ritenuto regolarmente consegnato o inoltrato e tale notifica verrà ritenuta sufficiente per tutti i nominativi interessati (sia in solido che tramite lo stesso) alle Quote di riferimento.
- 40.04 Qualsiasi Certificato o avviso o altro documento inviato per posta, telex o telefax o consegnato al recapito del Sottoscrittore che risulta iscritto nel Registro di un Comparto di riferimento o inviato dalla Società di Gestione o dalla Banca Depositaria ai sensi di istruzioni impartite dal Sottoscrittore sarà inviato, consegnato o inoltrato a rischio del Sottoscrittore.
- 40.05 Qualsiasi avviso o altro documento di cui è richiesta la notifica o l'invio da una delle parti che sottoscrivono il presente Regolamento alla controparte verrà ritenuto regolarmente inviato o ricevuto da quella parte se inviato per posta, telefax o telex o consegnato al recapito dell'altra parte indicato nel presente Regolamento. Qualsiasi avviso inviato per posta ai sensi della presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto dopo 48 ore dalla spedizione e qualsiasi avviso inviato per telefax o per telex o consegnato ai sensi di quanto previsto dalla presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto a seguito di conferma positiva di trasmissione o di conferma di ricezione, oppure nel Giorno Lavorativo nel quale è stato consegnato solo se l'avviso è stato consegnato durante il normale orario di lavoro; nel caso che l'avviso sia stato consegnato al di fuori del normale orario lavorativo, la consegna dello stesso verrà considerata effettuata il Giorno Lavorativo successivo. La dimostrazione che l'avviso è stato correttamente indirizzato, affrancato e imbucato sarà la prova conclusiva della spedizione. Qualsiasi avviso emesso o pubblicato verrà ritenuto regolarmente ricevuto nella data di emissione o pubblicazione di tale avviso.

41.00 **DEPOSITO E COPIE DEL REGOLAMENTO**

Una copia del presente Regolamento e di qualsiasi atto integrativo allo stesso sarà depositata presso la Banca Centrale ai sensi delle Direttive e sarà a disposizione dei Sottoscrittori presso le rispettive sedi legali in Irlanda della

Società di Gestione e della Banca Depositaria, durante il normale orario di lavoro; qualsiasi Sottoscrittore avrà diritto a ricevere dalla Società di Gestione una copia dei predetti atti a seguito della presentazione del suo Certificato e avendo fatto richiesta alla Società di Gestione e dietro pagamento alla Società di Gestione della somma di Dieci Sterline Irlandesi (o un importo più alto come la Banca Depositaria può certificare per iscritto essere ragionevole) di tutti i documenti richiesti in copia; la Società di Gestione fornirà inoltre a sue spese, a richiesta, alla Banca Depositaria le copie dei predetti atti che la Banca Depositaria potrà richiedere di volta in volta. Invece delle copie del presente Regolamento e di eventuali atti suppletivi, la Società di Gestione potrà fornire copie del presente Regolamento modificato dai predetti atti integrativi.

42.00 **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

42.01 La Banca Depositaria e la Società di Gestione potranno, previa approvazione della Banca Centrale, modificare, variare o ampliare i termini del presente Regolamento per mezzo di un atto integrativo secondo le modalità e nei limiti che esse riterranno necessari o opportuni per il perseguimento di qualsiasi obiettivo – ad eccezione di obiettivi il cui perseguimento porterebbe il Fondo a cessare di essere un OICVM Autorizzato, fermo restando che, a meno che la Banca Depositaria non certifichi per iscritto che a suo avviso tale modifica, variazione o ampliamento non pregiudica gli interessi dei Sottoscrittori, o dei Sottoscrittori del Comparto di riferimento, o di alcuno di essi e non miri a sollevare la Banca Depositaria o la Società di Gestione dalle loro responsabilità nei confronti dei Sottoscrittori o dei Sottoscrittori del Comparto di riferimento, o a meno che tale modifica, variazione o ampliamento sia richiesta in virtù delle norme stabilite dalla Banca Centrale ai sensi delle Direttive, nessuna modifica, variazione o ampliamento verrà effettuato senza la ratifica di una Delibera Straordinaria di un'Assemblea di Sottoscrittori, o Sottoscrittori del Comparto di riferimento, regolarmente convocata e riunita ai sensi di quanto previsto dall'Allegato al presente documento, e fermo restando inoltre che nessuna modifica, variazione o ampliamento comporterà da parte di alcun Sottoscrittore alcun obbligo di effettuare ulteriori pagamenti con riferimento alle Quote né imporrà di accettare alcuna responsabilità a fronte delle stesse.

42.02 La Banca Depositaria e la Società di Gestione in solido avranno il diritto, per mezzo di atto integrativo al presente Regolamento, di modificare o aumentare l'importo massimo della commissione di sottoscrizione stabilita nella sub-Clausola 5.05 del presente Regolamento, della Commissione di Gestione stabilita nella Clausola 29.00 e del compenso della Banca Depositaria stabilito nella Clausola 28.00 alle seguenti condizioni:

- (a) in qualsiasi momento, con l'approvazione della Banca Centrale;
- (b) quando il limite relativo a tale commissione di sottoscrizione o Commissione di Gestione, a seconda del caso, vigente alla data del presente Regolamento o successivamente applicato, viene modificato o aumentato da statuto o da qualsiasi regolamento ai sensi dell'autorità costituita.

42.03 Nel caso di modifica, variazione o ampliamento come stabilito in precedenza dai termini del presente Regolamento, la Società di Gestione, entro 21 giorni dalla data di esecuzione dell'atto integrativo, depositerà presso la Banca Centrale una copia del presente Regolamento opportunamente modificato, variato o ampliato o contenente dette modifiche, variazioni o ampliamenti.

43.00 **TRASFERIMENTO**

Il presente Regolamento non può essere trasferito a terzi da una delle due parti senza il consenso scritto preventivo della controparte e detto trasferimento deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale.

44.00 **ESEMPLARI DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento può essere sottoscritto in un qualsiasi numero di esemplari, i quali nel loro complesso saranno considerati un unico e stesso strumento. Per sottoscrivere il presente Regolamento è sufficiente che le parti firmino almeno uno di detti esemplari.

43.00 **LEGGE CHE DISCIPLINA IL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento sarà regolato e interpretato ai sensi delle leggi vigenti in Irlanda.

IN TESTIMONIANZA di quanto sopra le parti hanno eseguito il presente Regolamento il giorno e l'anno sopra specificato.

ALLEGATO

Assemblea dei Sottoscrittori

1. La Banca Depositaria o la Società di Gestione possono, e sarà compito della Società di Gestione, su richiesta scritta di Sottoscrittori rappresentanti non meno del 15 per cento delle Quote (escluse le Quote possedute dalla Società di Gestione) registrate a loro nome in quel momento, convocare un'assemblea dei Sottoscrittori nel momento e nel luogo (fermo restando quanto previsto in seguito) ritenuto idoneo e ai sensi di quanto stabilito dal presente Allegato. La Società di Gestione avrà diritto a ricevere l'avviso di convocazione, di partecipare e di intervenire in qualsiasi assemblea. La Banca Depositaria avrà diritto di partecipare e di intervenire in qualsiasi assemblea.
2. Una assemblea di Sottoscrittori regolarmente convocata e riunita ai sensi di quanto stabilito dal presente Allegato avrà la competenza, per mezzo di una Delibera Straordinaria, di ratificare qualsiasi modifica, variazione o ampliamento delle condizioni del precedente Regolamento che sarà approvata dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione come stabilito dalla Clausola 42.00 del predetto Regolamento o di decidere che la Società di Gestione debba recedere come stabilito dalla sub-Clausola 33.02(b) del predetto Regolamento o di estinguere il Fondo come stabilito dalla sub-Clausola 36.05 del predetto Regolamento o, salvo previa approvazione della Banca Centrale, di ratificare qualsiasi piano per la ricostituzione e/o fusione del Fondo di qualsiasi Comparto o Classe (incluse eventuali fusioni ai sensi della Direttiva del Consiglio 2009/65/EC del 13 luglio 2009) e qualsiasi modifica, variazione o ampliamento degli obiettivi e politiche di investimento o dei limiti di investimento stabiliti dal Prospetto di riferimento del Fondo o di qualsiasi Comparto al momento in emissione e da tutte le modifiche e integrazioni dello stesso, che saranno approvate dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione, ma non avrà ulteriori o altri poteri.
3. Sarà dato ai Sottoscrittori un preavviso non inferiore a quattordici giorni (compreso il giorno di notifica o di supposta notifica dell'avviso e il giorno per cui è indetta l'assemblea) per ciascuna assemblea, secondo le modalità previste dal precedente Regolamento. L'avviso di convocazione specificherà il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e i termini della risoluzione che sarà proposta. Una copia

dell'avviso sarà inviata per posta alla Banca Depositaria, a meno che l'assemblea sia stata convocata dalla Banca Depositaria stessa. Una copia dell'avviso sarà inviata per posta alla Società di Gestione, a meno che l'assemblea sia stata convocata dalla Società di Gestione stessa. L'omissione accidentale della notifica di convocazione o la mancata ricezione dell'avviso di convocazione da parte di alcuno dei Sottoscrittori non invaliderà l'operato dell'assemblea.

4. Il numero legale sarà rappresentato dai Sottoscrittori presenti in persona o per procura che detengano o rappresentino almeno un decimo delle Quote in emissione in quel momento. Non verrà presa alcuna decisione in un'assemblea a meno che non sia presente dall'inizio il numero legale richiesto.
5. Se entro mezz'ora dall'ora stabilita per l'assemblea non è presente il numero legale, l'assemblea verrà rinviata ad una data e ad un'ora successiva di almeno quindici giorni e in luogo stabilito dal Presidente; e a tale assemblea rinviata i Sottoscrittori presenti in persona o per procura rappresenteranno il numero legale. L'avviso di convocazione di un'assemblea in seconda convocazione sarà comunicato nello stesso modo stabilito per un'assemblea in prima convocazione; purché tale avviso specifichi che il numero di Sottoscrittori presenti all'assemblea in seconda convocazione, indipendentemente dal numero di Sottoscrittori presenti e di Quote da essi detenute, rappresenterà il numero legale.
6. Una persona (che non debba necessariamente essere un Sottoscrittore o suo delegato) designata per iscritto dalla Società di Gestione presiederà ogni assemblea e nel caso che tale persona non venga designata o se tale persona non sia presente ad un'assemblea entro quindici minuti dall'ora di inizio dell'assemblea, i Sottoscrittori presenti nomineranno un Presidente scelto tra di loro.
7. Il Presidente può con il consenso di un'assemblea ove sia presente il numero legale, e sarà suo compito farlo se richiesto dall'assemblea, rinviare di volta in volta e di luogo in luogo l'assemblea, ma non verrà presa alcuna decisione nel corso di un'assemblea rinviata ad eccezione delle decisioni che avrebbero potuto essere legalmente deliberate in occasione dell'assemblea così rinviata.

8. Una Delibera Straordinaria posta ai voti dell'assemblea sarà approvata per alzata di mano a meno che non sia richiesta, prima dell'alzata di mano o quando viene dichiarato il risultato dell'alzata di mano, una votazione a scrutinio dal Presidente o da uno o più Sottoscrittori presenti di persona o per procura o che rappresentino un ventesimo delle Quote in emissione in quel momento. A meno che non sia richiesta tale votazione, una dichiarazione del Presidente che una delibera è stata approvata all'unanimità o da una determinata maggioranza o che non è stata approvata sarà la prova definitiva dell'esito del voto senza giustificazione del numero o della proporzione dei voti registrati a favore o contro tale delibera.
9. Se viene richiesta una votazione, la stessa verrà effettuata nel modo stabilito dal Presidente e il risultato della votazione verrà considerato come delibera dell'assemblea alla quale la votazione sia stata richiesta.
10. Una votazione richiesta relativamente alla nomina del Presidente o ad un rinvio verrà effettuata immediatamente. Una votazione richiesta relativamente ad altra questione verrà effettuata nel momento e nel luogo stabiliti dal Presidente.
11. La richiesta di votazione non impedirà lo svolgimento dell'assemblea relativamente agli altri argomenti all'ordine del giorno.
12. In occasione di voto per alzata di mano ogni Sottoscrittore presente di persona o per procura avrà diritto ad un voto. In occasione di una votazione ogni Sottoscrittore presente di persona o per procura avrà diritto ad un voto per ogni Quota detenuta. Una persona con diritto a più voti non ha l'obbligo di utilizzare tutti i voti o di utilizzarli tutti nella stessa maniera.
13. Nel caso di co-Sottoscrittori iscritti nel Registro del Comparto di riferimento, verrà accettato il voto del Sottoscrittore avente diritto prioritario, ad esclusione dei voti degli altri co-Sottoscrittori. A tale scopo la priorità verrà determinata in base all'ordine in cui sono stati iscritti i nominativi nel Registro del Comparto di riferimento.
14. I voti possono essere espressi sia di persona che per procura.

15. L'atto che conferisce la procura sarà in forma scritta, per mano del delegante o di un suo rappresentante debitamente autorizzato per iscritto oppure, nel caso che il delegante sia una società sarà un atto formale che reca il sigillo della società oppure sarà per mano di un funzionario o di un rappresentante debitamente autorizzato. La persona a cui viene affidata la procura non deve essere necessariamente un Sottoscrittore.
16. L'atto che conferisce la procura e la delega o altra eventuale autorizzazione a firmarla, o una copia autenticata da un notaio di tale delega o altra eventuale autorizzazione saranno depositati in un luogo che la Società di Gestione, con l'approvazione dalla Banca Depositaria, potrà stabilire nell'avviso di convocazione dell'assemblea e, nel caso che nessun luogo sia stabilito, tali documenti dovranno essere depositati presso la sede legale della Società di Gestione non meno di quarantotto ore (o altro periodo stabilito di volta in volta dalla Società di Gestione con il consenso della Banca Depositaria) prima dell'ora fissata per l'assemblea in prima o in seconda convocazione (o nel caso di votazione prima dell'ora fissata per la votazione) alla quale la persona nominata nell'atto intende votare e, in caso di inadempienza, l'atto di procura non sarà considerato valido. Nessun atto di procura sarà valido dopo la scadenza di dodici mesi dalla data nello stesso indicata quale data di esecuzione.
17. Un atto di procura può essere stilato nella seguente forma o in una qualsiasi altra forma approvata dalla Società di Gestione:

PLURIMA FUNDS

"Il Sottoscritto/I Sottoscritti

di

in qualità di Sottoscrittore/i di Quote di [Nome del Comparto]

del suddetto Fondo, con la presente nomino

di

o in caso di suo impedimento

di

come mio/nostro procuratore che voterà per mio/nostro conto all'assemblea dei Sottoscrittori del predetto Fondo che avrà luogo il giorno di 20 e a qualsiasi rinvio della stessa.

In testimonianza di quanto sopra il giorno di 20 .

Nota: La persona a cui viene affidata la procura non deve essere necessariamente un Sottoscrittore.

18. Un voto espresso ai sensi dei termini stabiliti dalla procura sarà valido a prescindere dal precedente decesso o infermità mentale del delegante o revoca della procura o dell'autorizzazione ai sensi della quale tale procura era stata conferita o del trasferimento delle Quote relativamente alla quali è stata conferita la procura, a condizione che non sia stata data comunicazione per iscritto alla Società di Gestione di tale decesso, infermità mentale, revoca o trasferimento prima dell'inizio dell'assemblea in prima o in seconda convocazione nella quale tale procura sia valida.
19. Sarà redatto un verbale di tutte le delibere e dei procedimenti di ogni assemblea che sarà regolarmente trascritto in appositi registri di volta in volta forniti a tale scopo dalla Società di Gestione a spese della stessa. Tali verbali, se firmati dal Presidente dell'assemblea o supposti tali, saranno la prova conclusiva e definitiva degli argomenti ivi contenuti e fino a prova contraria ogni assemblea per la quale sia stato redatto un verbale verrà considerata regolarmente convocata e riunita e tutte le delibere approvate nel corso delle stesse verranno considerate regolarmente approvate.
20. Ai fini del presente Allegato una Delibera Straordinaria è una Delibera proposta e approvata da una maggioranza pari come minimo al settantacinque per cento del numero totale di voti espressi a favore e contro tale Delibera.
21. Una delibera in forma scritta firmata da tutti i Sottoscrittori autorizzati pro tempore a partecipare e a votare in un'assemblea (o nel caso di enti societari dai loro rappresentanti debitamente designati) sarà valida ed effettiva a tutti i fini come se la delibera fosse stata approvata in occasione di un'assemblea debitamente convocata e riunita.
22. In merito ai relativi diritti e interessi dei Sottoscrittori iscritti nel Registro e dei Sottoscrittori di Quote di differenti Comparti, i precedenti termini del presente Allegato saranno effettivi ai sensi delle seguenti modifiche:

- (a) una delibera che a parere della Società di Gestione riguarda soltanto un Comparto di Quote verrà considerata regolarmente approvata se approvata nel corso di un'assemblea separata dei Sottoscrittori delle Quote di quel Comparto;
- (b) una delibera che a parere della Società di Gestione riguarda più di un Comparto di Quote ma che non dia origine ad un conflitto di interessi tra i Sottoscrittori delle Quote dei rispettivi Comparti verrà considerata regolarmente approvata se approvata nel corso di un'unica assemblea di Sottoscrittori delle Quote di quei Comparti;
- (c) una delibera che a parere della Società di Gestione riguarda più di un Comparto di Quote e che dà origine o potrebbe dare origine ad un conflitto di interessi tra i Sottoscrittori delle Quote dei rispettivi Comparti verrà considerata regolarmente approvata soltanto se, invece di essere approvata nel corso di un'unica assemblea dei Sottoscrittori delle Quote di quei Comparti, sarà approvata da assemblee separate dei Sottoscrittori di Quote di quei Comparti; e
- (d) a tutte le predette assemblee saranno applicabili tutti i termini del presente Allegato, tenuto conto delle debite variazioni, come se i riferimenti alle Quote e ai Sottoscrittori fossero riferimenti alle Quote della Classe o designazione in questione e ai Sottoscrittori possessori pro tempore di dette Quote.

PRESENTI all'apposizione del sigillo

di **EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED:**

PRESENTI all'apposizione del sigillo

da **RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. - FILIALE DI DUBLINO**

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED

(Società di Gestione)

RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A. FILIALE DI DUBLINO

(Banca Depositaria)

**REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO
PLURIMA FUNDS**

(un OICVM del genere “ad ombrello” costituito in forma di *unit trust*)

**DILLON EUSTACE
AVVOCATI
33 SIR JOHN’S ROGERSON QUAY
DUBLIN 2**